

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

669^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 21 DICEMBRE 1962

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Modifiche e integrazioni al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765: " Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali ", e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè al decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450: " Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro agricolo ", e successive modificazioni ed integrazioni » (2300), *d'iniziativa dei deputati Repossi ed altri e Venegoni ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)* (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 31187
BATTAGLIA	31211
BERTINELLI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	31187
FIORE	31207
MACAGGI	31207
MOLTISANTI	31209
ZANE, <i>relatore</i>	31187, 31211

« Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 23 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 » (1884) (*Approvato dalla Camera dei deputati*); « Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili e modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 » (36), *d'iniziativa dei senatori Spezzano ed altri*; « Modificazioni al testo unico delle leggi sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, per l'applicazione dei contributi di miglioria » (194), *d'iniziativa dei senatori Zotta e Cerica* [Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decre-

to-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 » (1884, 36 e 194) (Risultante dall'unificazione dei disegni di legge nn. 1884, 36 e 194):

BATTAGLIA	Pag. 31246
CARELLI	31225
CENINI, relatore	31213 e passim
DE LUCA Angelo	31249
FORTUNATI	31213 e passim

* GENCO	Pag. 31224
MINIO	31236
RODA	31215 e passim
RONZA	31249
RUGGERI	31223 e passim
TRABUCCHI, Ministro delle finanze	31213 e passim

N. B. — L'asterisco premesso al nome di un oratore indica che il discorso è stato rivisto d'ufficio.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

PRESIDENTE La seduta è aperta (ore 10,30).

Si dia lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 19 dicembre

GENCO, Segretario, dà lettura del processo verbale.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche e integrazioni al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765: " Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali », e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450: " Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro agricolo », e successive modificazioni ed integrazioni » (2300), d'iniziativa dei deputati Repossi ed altri e Venegoni ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Repossi ed altri e dei deputati Venegoni ed altri: « Modifiche ed integrazioni al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765: " Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali », e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450 " Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro agricolo », e successive modificazioni ed integrazioni », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ZANE, relatore. Signor Presidente, a seguito di accordi intercorsi tra i Gruppi, vi sarebbe l'intesa di limitarsi alle dichiarazioni di voto.

Faccio presente, signor Presidente, che è intervenuto in questo frattempo anche il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Zane, ma ho dovuto ugualmente aprire la discussione generale, poichè questa è una formalità regolamentare cui debbo attenermi.

ZANE, relatore. Va bene, signor Presidente. Per quanto concerne il disegno di legge in esame, mi rimetto alla relazione scritta, riservandomi di prendere la parola in sede di dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

BERTINELLI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Mi rimetto alla relazione ministeriale.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

GENCO, Segretario:

Art. 1.

L'articolo 1 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« È obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professio-

nali delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente decreto, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonchè delle persone comunque occupate in opifici o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti.

L'obbligo dell'assicurazione ricorre anche quando le macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento.

L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che nelle condizioni previste dal presente decreto, siano addette ai lavori:

1) di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, comprese le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura, pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, nonchè ai lavori, sulle strade, di innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e diserbo;

2) di messa in opera, manutenzione, riparazione, modificazione, rimozione degli impianti all'interno o all'esterno di edifici, di smontaggio, montaggio, manutenzione, riparazione, collaudo delle macchine, degli apparecchi, degli impianti di cui al primo comma;

3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o impianti per la bonifica o il miglioramento fondiario, per la sistemazione delle frane e dei bacini montani, per la regolamentazione o la derivazione di sorgenti, corsi o deflussi d'acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il diserbo dei canali e il drenaggio in gallerie;

4) di scavo a cielo aperto o in sotterraneo od a lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine;

5) di costruzione, manutenzione, riparazione di ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie od al loro esercizio;

6) di produzione, trasformazione, estrazione, approvvigionamento, distribuzione del gas, dell'acqua, dell'elettricità, compresi quelli relativi alle aziende telegrafiche, telefoniche, radiotelegrafiche e televisive; di costruzione, riparazione, manutenzione e rimozione di linee e condotte; di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini;

7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o animali;

8) per l'esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali;

9) per l'esercizio di rimesse per la custodia di veicoli terrestri, nautici o aerei, nonchè il posteggio anche all'aperto di mezzi meccanici;

10) di carico e scarico;

11) della navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea, eccettuato il personale di cui all'articolo 34 del regio decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, concernente norme per la navigazione aerea, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;

12) della pesca esercitata con navi o con galleggianti, compresa la pesca comunque esercitata delle spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; della vallicoltura, della mitilicoltura, della ostricoltura;

13) di produzione, trattamento, impiego e trasporto di sostanze o di prodotti esplosivi, esplodenti, infiammabili, tossici, corrosivi, caustici, radioattivi, nonchè ai lavori relativi all'esercizio di aziende destinate a deposito o vendita di dette sostanze o prodotti;

14) di taglio, riduzione di piante, di trasporto o getto di esse;

15) degli stabilimenti metallurgici e meccanici, comprese le fonderie;

16) delle concerie;

17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche;

18) delle miniere, cave e torbiere e saline, compreso il trattamento e la lavorazione delle materie estratte, anche se effettuati in luogo di deposito;

19) di produzione del cemento, della calce, del gesso e dei laterizi;

20) di costruzione, demolizione, riparazione di navi o natanti, nonchè ad operazioni di recupero di essi o del loro carico;

21) dei pubblici macelli o delle macellerie;

22) per la estinzione di incendi, eccettuato il personale del Corpo nazionale vigili del fuoco;

23) per il servizio di salvataggio;

24) per il servizio di vigilanza privata, comprese le guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca;

25) per il servizio di nettezza urbana;

26) per l'allevamento, riproduzione e custodia degli animali, compresi i lavori nei giardini zoologici;

27) per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli, per l'allestimento o l'esercizio dei parchi di divertimento;

28) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nelle scuole nei casi di cui al n. 5 del successivo articolo 3.

Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo comma del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dal presente decreto, sono comunque occupate dal datore di lavoro in lavori complementari o sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale.

L'obbligo dell'assicurazione di cui al presente articolo non sussiste soltanto nel caso di attività lavorativa diretta unicamente a scopo domestico, salvo per i lavoratori appositamente assunti per la conduzione di automezzi ad uso familiare o privato.

Sono escluse altresì dall'assicurazione secondo il presente decreto le attività previste ai nn. 7, 8, 10, 14, 24 e 26, nonchè al n. 13 limitatamente al deposito e all'impiego, quando, essendo svolte per conto e nell'interesse di un'azienda agricola o forestale, ricadono in quelle tutelate dal decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, numero 1450, e relativo regolamento approvato con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, concernente l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, ad eccezione dei lavori di taglio, ridu-

zione di piante e getto di esse eseguiti da più di tre operai ».

(*E approvato*).

Art. 2.

L'articolo 6 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I datori di lavoro soggetti alle presenti norme sono le persone e gli enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli Enti locali, che nell'esercizio delle attività previste dall'articolo 1 occupano persone tra quelle indicate nell'articolo 18.

Agli effetti delle presenti norme sono, inoltre, considerati datori di lavoro:

le società cooperative e ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituite totalmente o in parte da prestatori d'opera, nei confronti dei propri soci addetti ai lavori nei modi previsti nel n. 7 dell'articolo 18;

le compagnie portuali nei confronti dei propri iscritti, adibiti alle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere di merci o di materiali; le carovane di facchini e altri simili aggregati di lavoratori, nei confronti dei propri componenti;

gli armatori delle navi o coloro che sono ritenuti tali dalla legge, nei confronti degli addetti alla navigazione e alla pesca marittima;

le società concessionarie dei servizi radiotelegrafici di bordo, nei confronti dei radiotelegrafisti di bordo, non assunti direttamente dagli armatori;

le scuole o gli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, nei quali gli alunni svolgano esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche di lavoro, gli enti gestori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali o di cantieri scuola, nei confronti dei propri allievi o alunni;

le case di cura, gli ospizi, gli ospedali, gli istituti di assistenza e beneficenza, nei confronti dei propri ricoverati o assistiti,

nei limiti di cui al successivo articolo 3, numero 8;

gli istituti e gli stabilimenti di prevenzione e di pena, nei confronti dei propri detenuti;

gli appaltatori e i concessionari di lavori, opere e servizi, anche se effettuati per conto dello Stato, di Regioni, di Provincie, di Comuni o di altri Enti pubblici.

Sono considerati datori di lavoro, nei confronti delle persone addette all'impiego delle macchine, apparecchi o impianti, coloro che esercitano le macchine, gli apparecchi o gli impianti o che li facciano esercitare da loro incaricati.

Nel caso in cui i prestatori d'opera retribuiti a cottimo da un datore di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione si avvalgano, col consenso di questi, di altri prestatori d'opera da essi assunti e pagati, anche l'assicurazione di questi ultimi è a carico del datore di lavoro predetto.

L'obbligo assicurativo ricorre per coloro i quali direttamente e per proprio conto adibiscono persone nei lavori previsti dall'articolo 1 quando le persone complessivamente occupate, anche se non contemporaneamente, siano più di tre; si prescinde da tale limite soltanto se si tratti di lavori previsti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 1 nonchè di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione edilizia eseguiti con uso di impalcature o di ponti fissi o mobili, o di scavo in sotterraneo o di lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine, ovvero di servizio di vigilanza privata, o di allevamento, riproduzione, custodia di animali, o di allestimento, prova, esecuzione di pubblici spettacoli, o allestimento, esercizio di parchi di divertimento ».

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 18 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« Sono compresi nell'assicurazione:

1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto

la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;

2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovrintendono al lavoro di altri;

3) gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese ma solo quando ricorra l'obbligo assicurativo nei confronti dei propri dipendenti;

4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge;

5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonchè i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;

6) il coniuge, i figli, anche naturali od adottivi, gli affiliati, gli affidati, gli altri parenti e gli affini del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2;

7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2;

8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di assistenza e beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attività occupazionali, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'articolo 1, nonchè i loro istruttori o sovrintendenti nelle attività stesse;

9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'articolo 1, nonchè i loro istruttori o sovrintendenti nelle attività stesse.

Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 264, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289.

Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell'assicurazione i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se eserciti a scopo di diporto.

Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religiose che prestino opera retribuita manuale, od anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2, alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e delle associazioni e case religiose di cui all'articolo 29, lettera *a)* e *b)*, del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, anche se le modalità delle prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e l'ente cui appartengono le religiose o i religiosi o i sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto ».

(È approvato).

Art. 4.

Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il 60 per cento della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste dai contratti collettivi o individuali di lavoro, per i giorni successivi fino a quando sussiste la carenza dell'assicurazione.

(È approvato).

Art. 5.

L'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti del presente decreto deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al

lavoro. Deve ritenersi inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale diminuisca in parte ma essenzialmente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro.

Quando sia accertato che dall'infortunio o dalla malattia professionale sia derivata una inabilità permanente tale da ridurre la attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale sarà corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione della indennità per inabilità temporanea, una rendita di inabilità rapportata al grado della inabilità stessa sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42:

1) per inabilità di grado dall'undici per cento al sessanta per cento, aliquota crescente col grado dell'inabilità, come dall'allegata tabella, dal cinquanta per cento al sessanta per cento;

2) per inabilità di grado dal sessantuno per cento al settantanove per cento, aliquota pari al grado di inabilità;

3) per inabilità dall'ottanta per cento al cento per cento, aliquota pari al cento per cento.

Le rendite mensili sono arrotondate alla diecina più prossima: per eccesso quelle eguali o superiori alla frazione di lire cinque, per difetto quelle inferiori a detta frazione.

Qualora, dopo la scadenza del decennio dalla costituzione della rendita, il grado di inabilità permanente residuo all'infortunato risulti determinato in maniera definitiva nella misura superiore al dieci e inferiore al sedici per cento, è corrisposta, ad estinzione di ogni diritto, una somma pari al valore capitale (determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'articolo 49 del presente decreto) dell'ulteriore rendita spettante, calcolata sul limite minimo di retribuzione annua ai sensi del terzo comma dell'articolo 39 del presente decreto. applicabile al momento della liquidazione di tale somma.

Nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate

nella allegata tabella, nei quali sia indispensabile una assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno mensile di lire 35.000 per tutta la durata di detta assistenza. Non si fa luogo all'integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata o direttamente dall'Istituto assicuratore in luogo di ricovero o da altri Enti.

Il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causato da infortunio o da malattia professionale, quando risulti aggravato da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da altri infortuni non contemplati dal presente decreto o dalle successive disposizioni integrative, deve essere rapportato non alla attitudine al lavoro normale, ma, a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità. Il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente e il numeratore la differenza tra questa e il grado di attitudine residua dopo l'infortunio.

Se l'infortunato ha moglie e figli, solo moglie o solo figli aventi i requisiti di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 27 la rendita è aumentata di un ventesimo per la moglie e per ciascun figlio.

Tali quote integrative della rendita sono corrisposte anche nel caso in cui l'infortunio sia occorso ad una donna; a tale effetto, per quanto riguarda il coniuge, dovranno ricorrere le condizioni di cui al secondo e terzo comma del n. 1 dell'articolo 27.

Le quote integrative della rendita seguono le variazioni della rendita e cessano in ogni caso con questa, qualora non siano cessate prima per il decesso della persona per la quale furono costituite o per il raggiungimento del diciottesimo anno per i figli, salvo il caso dei figli inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo.

Nel regolamento saranno stabiliti i criteri per determinare i gradi della inabilità permanente parziale.

In caso di nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità permanente, nel quale si abbia concorso fra quest'ultima inabilità e quella che ha dato luogo alla liquidazione della rendita riscattata, si procede secondo il criterio stabilito dall'articolo

11 del regio decreto 15 dicembre 1936, numero 2276, e dall'articolo 52, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200 ».

(È approvato).

Art. 6.

A decorrere dal 1° luglio 1965 per il calcolo delle rendite per inabilità permanente, a norma del secondo comma dell'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, si applica la tabella delle aliquote di retribuzione allegata alla presente legge.

Da tale data saranno riliquidate tutte le rendite in godimento in base alle nuove aliquote di retribuzione di cui al comma precedente.

(È approvato).

Art. 7.

Il primo periodo del primo comma dell'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai commi seguenti, ragguagliata ad una rendita corrispondente all'ottanta per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42: ».

A decorrere dal 1° luglio 1965 la rendita di cui al comma precedente sarà ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42.

(È approvato).

Art. 8.

Al secondo comma dell'articolo 35 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è apportata la seguente modificazione: alle pa-

role: « fino alla misura dell'indennità per inabilità temporanea assoluta », sono sostituite le parole: « fino alla misura massima delle indennità per inabilità temporanea assoluta ».

(È approvato).

Art. 9.

Il terzo comma dell'articolo 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti commi:

« In ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera diminuita del trenta per cento ad un massimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera aumentata del trenta per cento. A questo effetto, la retribuzione media giornaliera è fissata per ogni triennio, non oltre i tre mesi dalla scadenza del triennio stesso, con decreto del **Ministro del lavoro e della previdenza sociale** di concerto con il **Ministro del tesoro**, sulle retribuzioni assunte a base della liquidazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti o da malattie professionali manifestatesi nell'anno precedente e definiti nell'esercizio stesso, semprechè sia intervenuta, rispetto alla retribuzione media giornaliera precedentemente fissata, una variazione in misura non inferiore al 10 per cento. Le variazioni, in misura inferiore al 10 per cento intervenute nel corso di un triennio, si computano con quelle verificatesi nel triennio successivo, per la determinazione della retribuzione media giornaliera.

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima la retribuzione massima risultante dal precedente comma è aumentata del 44 per cento per i comandanti e per i capi macchinisti, del 22 per cento per i primi ufficiali di coperta e di macchina e dell'11 per cento per gli altri ufficiali.

Le rendite in corso di godimento alla data di emanazione del decreto interministeriale di cui al presente articolo saranno riliquida-

te, con effetto da tale data, su retribuzioni variate in relazione alle accertate variazioni salariali considerate dal decreto stesso ».

Per il triennio dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1965 i limiti della retribuzione annua di cui al presente articolo sono, nel massimale, di lire seicentottantacinquemila e, nel minimale, di lire trecentosettantamila.

(È approvato).

Art. 10.

All'articolo 40 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« Le rendite liquidate sulle retribuzioni convenzionali previste dal presente articolo sono riliquidate ogni triennio a norma dell'articolo 39 sulla base delle retribuzioni convenzionali in vigore alla scadenza di ciascun triennio, semprechè sia intervenuta una variazione non inferiore al 10 per cento; in mancanza di retribuzioni convenzionali cui fare riferimento si applica il disposto del quinto comma dell'articolo 39 ».

Le variazioni inferiori al 10 per cento intervenute nel corso di un triennio si computano con quelle verificatesi nel triennio successivo per la riliquidazione delle rendite.

(È approvato).

Art. 11.

L'articolo 41 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è sostituito dal seguente:

« Se l'infortunato è apprendista o comunque minore degli anni 18 esso ha diritto alle cure secondo il disposto dell'articolo 31 e le prestazioni in denaro, commisurate alla retribuzione, sono così determinate:

a) la indennità per inabilità temporanea assoluta è ragguagliata alla retribuzione effettiva secondo le norme dell'articolo 39;

b) la rendita di inabilità e la rendita ai superstiti sono ragguagliate alla retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate di età superiore agli anni

18 non apprendiste occupate nella medesima lavorazione cui gli apprendisti stessi o i minori sono addetti e comunque a retribuzione non inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori d'opera di età superiore ai 18 anni della stessa categoria e lavorazione.

Nei casi in cui le persone assicurate non percepiscano una retribuzione o comunque la remunerazione non sia accertabile, le prestazioni in denaro sono determinate, in base a tabelle di salari stabiliti a norma del precedente articolo 40, o, in mancanza di queste, in base alla retribuzione prevista per i prestatori d'opera della stessa località occupati nella medesima lavorazione e categoria.

Resta in ogni caso fermo il disposto del terzo comma dell'articolo 39 ».

Il contributo settimanale dovuto ai sensi dell'articolo 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per ogni apprendista soggetto all'obbligo delle assicurazioni sociali, ivi compresa la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è elevato a lire 210 e la quota dovuta per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è elevata a lire 80.

(È approvato).

Art. 12.

Alla legge 20 febbraio 1950, n. 64, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo comma dell'articolo 1, alle parole:

« per gli uomini di età superiore a sedici anni, lire 400;

per le donne di età superiore a sedici anni, lire 300;

per i ragazzi di ambo i sessi di età non superiore a sedici anni, lire 150 »

sono sostituite le seguenti:

« per i lavoratori di età superiore a sedici anni, lire 700;

per i lavoratori di età non superiore a sedici anni, lire 400.

Quando la durata dell'inabilità si prolunghi oltre il novantesimo giorno continuativo, le predette misure sono elevate a decorrere dal novantunesimo giorno rispettivamente a lire 900 ed a lire 525 »;

b) nel primo comma dell'articolo 2, alle parole:

« retribuzione annua convenzionale di lire 210.000 per gli uomini e lire 150.000 per le donne e i ragazzi di ambo i sessi di età non superiore a sedici anni »

sono sostituite le seguenti:

« retribuzione annua convenzionale di lire 370.000 per i lavoratori di età superiore a sedici anni e di lire 216.000 per i lavoratori di età non superiore a sedici anni »;

c) il quarto comma del medesimo articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Per i casi di inabilità permanente assoluta nei quali sia indispensabile all'invalido un'assistenza personale continuativa e questa non sia prestata o direttamente dall'Istituto assicuratore in luogo di ricovero o da altro ente, la rendita è integrata per tutta la durata di detta assistenza da un assegno mensile di lire 30.000 »;

d) il secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 3 sono sostituiti dai seguenti:

« Oltre alla rendita di cui al primo comma è corrisposto ai superstiti aventi diritto, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, un assegno, una volta tanto, nelle seguenti misure:

a) lire 160.000 in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli fino a sedici anni di età o inabili al lavoro;

b) lire 200.000 in caso di sopravvivenza del coniuge con figli fino a sedici anni di età o inabili al lavoro;

c) lire 150.000 in caso di sopravvivenza di soli figli fino a sedici anni di età o inabili al lavoro;

d) lire 120.000 negli altri casi.

Gli assegni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* sono aumentati di lire 20.000 per ogni ascendente, fino al massimo di due, viventi a carico del defunto.

Gli assegni di cui alle lettere *b)* e *c)* sono aumentati rispettivamente di lire 15.000 e 20.000 per ogni figlio avente diritto fino al massimo di cinque.

L'assegno di cui alla lettera *d)* è aumentato per ogni ascendente, fino al massimo di due, di lire 30.000, se viventi a carico del defunto e di lire 20.000 se non a carico del defunto ».

(È approvato).

Art. 13.

Le rendite per inabilità permanente e per morte e le misure delle indennità da inabilità temporanea, corrisposte a norma della legge 20 febbraio 1950, n. 64, e successive modificazioni, restano fissate per il triennio 1° luglio 1962-30 giugno 1965 sulla base dei salari convenzionali previsti dall'articolo 12 della presente legge.

Esse saranno revisionate ogni triennio in base alle variazioni dell'indice salariale relativo ai salari lordi contrattuali dei lavoratori dell'agricoltura, al netto degli assegni familiari, quali risultano accertati nelle pubblicazioni ufficiali dell'I.S.T.A.T.

A tale effetto, entro i tre mesi successivi alla scadenza di ogni triennio, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, quando accerti che è intervenuta una variazione dell'indice salariale di almeno il dieci per cento nel corso del triennio, determinerà con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, il nuovo salario convenzionale sulla cui base dovranno riliquidarsi le rendite in atto e la nuova misura dell'indennità per inabilità temporanea.

Per stabilire la variazione intervenuta nel primo triennio, si farà riferimento all'indice 105,86 accertato dall'Istituto centrale di statistica per l'anno 1961.

(È approvato).

Art. 14.

L'articolo 61 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è sostituito dal seguente:

« Presso l'Istituto nazionale infortuni è istituita una speciale gestione avente per iscopo di provvedere, nei limiti e con le dovute forme stabilite dal regolamento, al ricovero, alla cura, alla rieducazione professionale ed in generale all'assistenza materiale e morale dei grandi invalidi del lavoro.

Sono ammessi alle prestazioni della speciale gestione coloro che, essendo assicurati in base alla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, o al decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, o al presente decreto, abbiano subito o subiscano una inabilità permanente che riduca l'attitudine al lavoro di almeno quattro quinti.

Nei limiti delle possibilità finanziarie ed in genere dei mezzi tecnici della speciale gestione possono essere ammessi alle cure chirurgiche, mediche e fisioterapiche dirette al massimo possibile recupero di capacità lavorativa, in quanto ad esse non sia già tenuto l'Istituto assicuratore a termini del presente decreto, anche invalidi con riduzione al lavoro inferiore ai quattro quinti.

Gli invalidi con riduzione di attitudine al lavoro inferiore ai quattro quinti, su loro domanda, purchè avanzata entro un anno dalla data della costituzione di rendita o dalla data di completamento delle cure indicate all'articolo 35 o ai precedenti commi del presente articolo, possono essere ammessi a frequentare corsi di addestramento o di qualificazione o di perfezionamento o di rieducazione professionale in attività lavorativa adeguata alle loro attitudini e alle loro residue capacità, secondo le possibilità di occupazione del mercato del lavoro ».

Per ciascun anno verrà stabilito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'A.N.M.I.L., un piano organico dei corsi di addestramento istituiti ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e riconosciuti idonei per la rieducazione professionale degli invalidi di cui al comma precedente, salva la facoltà dell'A.N.M.I.L. di

istituire per proprio conto corsi di addestramento ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 marzo 1958, n. 335.

I partecipanti ai predetti corsi fruiranno del trattamento previsto dagli articoli 52 e 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Nei casi in cui non sia applicabile, per le limitazioni previste dall'articolo 2, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, numero 1222, il beneficio dell'assunzione obbligatoria nelle imprese private, l'A.N.M.I.L. è autorizzata a concedere, ove sussistano condizioni di accertato bisogno, un assegno mensile di incollocabilità non superiore a lire 15.000, per tutta la durata di dette limitazioni e condizioni.

Le modalità per la erogazione di tale assegno saranno deliberate dall'A.N.M.I.L. ed approvate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

(È approvato).

Art. 15.

Per i compiti di cui all'articolo precedente e per la realizzazione degli altri fini di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 335, si provvede con una addizionale in misura pari all'1 per cento su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in sostituzione dei contributi previsti ai nn. 1 e 2 dell'articolo 5 della legge 21 marzo 1958, n. 335.

Dal gettito della predetta addizionale sarà annualmente prelevato e versato al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, l'ammontare delle somme occorrenti per lo svolgimento delle attività addestrative a favore degli invalidi del lavoro a norma del precedente articolo. L'ammontare è da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base del piano di cui al precedente articolo 14.

L'addizionale, detratte le spese di cui al comma precedente, sarà devoluta all'A.N.M.I.L. per i suoi compiti istituzionali e per quelli previsti dall'articolo 14 della presente legge.

(È approvato).

Art. 16.

Il primo comma dell'articolo 67 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è sostituito dal seguente:

« L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente decreto si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale ».

La norma di cui al precedente comma si applica anche alle controversie non ancora definite con sentenza passata in giudicato alla data del 1° luglio 1962.

(È approvato).

Art. 17.

Le rendite per inabilità permanente di grado dal sedici al cento per cento e le rendite a superstiti, corrisposte a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni ed integrazioni, per infortuni avvenuti o malattie professionali manifestatesi precedentemente al 1° luglio 1962 sono nuovamente liquidate in base a retribuzioni rivalutate secondo i coefficienti indicati nelle tabelle I - VIII dell'allegato B.

Agli effetti del calcolo dei nuovi importi delle rendite i limiti dei salari rivalutati sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) lire 685.000 massimale e lire 370.000 minimale per tutte le rendite di cui al precedente comma del presente articolo;

b) lire 990.000 per i comandanti e capomacchinisti;

lire 860.000 per i primi ufficiali di coperta e di macchina;

lire 830.000 per gli altri ufficiali componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima in sostituzione dei massimali attualmente in vigore.

Le rendite per inabilità permanente di grado superiore al dieci e inferiore al sedici per cento conseguente ad infortuni avvenuti anteriormente al 1° luglio 1962, e calcolate su una retribuzione inferiore a lire 370.000, sono riliquidate su tale misura minima di retribuzione.

Ai titolari di rendite per inabilità permanente di grado superiore al dieci e inferiore al sedici per cento conseguenti ad infortuni avvenuti in data anteriore all'entrata in vigore delle presenti norme si applica il disposto contenuto nell'articolo 24, quarto comma, del citato regio decreto n. 1765 del 1935 come modificato dalla presente legge.

Le rendite liquidate ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, e successive modificazioni, per infortuni avvenuti e malattie professionali manifestatesi anteriormente al 1° luglio 1962, sono riliquidate in base alla retribuzione annua convenzionale di cui all'articolo 12, lettera b), della presente legge.

Le aliquote della retribuzione da considerare per le riliquidazioni e rivalutazioni di cui ai precedenti commi del presente articolo sono quelle previste nella tabella allegata alla legge 3 marzo 1949, n. 52, modificata dalla legge 3 aprile 1958, n. 499.

Nei casi nei quali la rendita originaria sia stata liquidata su retribuzione convenzionale stabilita ai sensi dell'articolo 40 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, la rendita è riliquidata sulla base della corrispondente retribuzione convenzionale in vigore al 31 dicembre 1961; in mancanza di tale retribuzione convenzionale la rendita sarà riliquidata considerando come retribuzione effettiva la retribuzione convenzionale in base alla quale è stata liquidata la rendita originaria.

(È approvato).

Art. 18.

Le nuove aliquote di retribuzione di cui ai precedenti articoli 6 e 7 si applicano, con effetto dalle date indicate negli articoli stessi e nel successivo articolo 29, alle rendite liquidate ai sensi del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e della legge 20 febbraio 1950, n. 64, in corso di godimento a tali date.

Gli assegni per assistenza personale continuativa liquidati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto 17 agosto

1935, n. 1765, e dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, sono riliquidati nelle nuove misure rispettivamente indicate nei precedenti articoli 5 e 12.

(È approvato).

Art. 19.

Con decorrenza dal 1° luglio 1962, agli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale nell'industria, già indennizzati ai sensi della legge 31 gennaio 1904, n. 51, e del regio decreto 13 maggio 1929, n. 929, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili:

con grado di inabilità dal 50 al 79 per cento, se titolari di rendita vitalizia, lire 8.000;

con grado di inabilità dal 60 al 79 per cento, se liquidati in capitale, lire 6.000;

con grado di inabilità dall'80 all'89 per cento, lire 16.000;

con grado di inabilità dal 90 al 100 per cento, lire 25.000;

con grado di inabilità 100 per cento, nei casi nei quali sia indispensabile una assistenza personale continuativa, a norma dell'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, lire 40.000.

Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto anche sotto diversa denominazione dall'Istituto assicuratore.

(È approvato).

Art. 20.

Con decorrenza dal 1° luglio 1962, agli invalidi per infortunio sul lavoro in agricoltura, già indennizzati in capitale ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, o in rendita vitalizia costituita a norma dell'articolo 111 del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, per la esecuzione del predetto decreto luogotenenziale

goteneziale, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili:

con grado di inabilità dal 50 al 79 per cento, se titolari di rendita vitalizia, lire 5.000;

con grado di inabilità dal 60 al 79 per cento, se liquidati in capitale, lire 5.000;

con grado di inabilità dall'80 all'89 per cento, lire 13.000;

con grado di inabilità dal 90 al 100 per cento, lire 18.000;

con grado di inabilità 100 per cento, nei casi nei quali sia indispensabile una assistenza personale continuativa a norma dell'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, lire 30.000.

Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto anche sotto diversa denominazione dall'Istituto assicuratore.

(È approvato).

Art. 21.

Le norme di cui alla presente legge, recanti miglioramenti delle rendite per inabilità permanente e a superstiti e degli assegni di assistenza personale continuativa, sono estese ai cittadini italiani titolari di rendita per infortuni sul lavoro occorsi in Albania dal 1° luglio 1940 al 31 dicembre 1944 e indennizzati ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1940, n. 150, concernente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in Albania.

La liquidazione dei suddetti miglioramenti si effettua sulle misure delle rendite in godimento, da parte dei relativi beneficiari, conseguenti all'applicazione delle provvidenze accordate, a titolo assistenziale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in estensione dei provvedimenti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, al decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254, e alle leggi 3 marzo 1949, n. 52, e 11 gennaio 1952, n. 33.

Tali miglioramenti assorbono, fino a concorrenza, quelli concessi dall'Istituto medesimo ai predetti reddituari mediante estensione degli aumenti delle prestazioni economiche previsti dalla legge 3 aprile 1958, n. 499, modificata con legge 4 febbraio 1960, n. 62.

(È approvato).

Art. 22.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai lavoratori di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1115, concernente l'estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, e successive modificazioni, ai lavoratori colpiti da silicosi associate o non ad altre forme morbose contratte nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati.

Le rendite di infortunio di cui agli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1555, ed alla Convenzione 30 maggio 1919, resa esecutiva con decreto del Ministro della guerra del 14 giugno 1919, in corso di godimento alla data del 1° luglio 1962, erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per conto dello Stato, sono riliquidate sulla base di un salario annuo di lire 370.000.

Qualora il grado di inabilità risulti inferiore al sedici per cento è corrisposta, ad estinzione di ogni diritto, una somma pari al valore capitale determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'articolo 49 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, della ulteriore rendita spettante, calcolata sulla anzidetta retribuzione annua di lire 370.000.

Restano assorbiti i miglioramenti derivanti dalla legge 18 aprile 1950, n. 243, ed ogni altro assegno o indennità a qualsiasi titolo corrisposti.

(È approvato).

Art. 23.

La misura della rendita di inabilità da malattia professionale può essere riveduta,

su richiesta del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purchè, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.

Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che siano disposte, ai fini del comma precedente, dall'Istituto assicuratore. In caso di rifiuto, l'Istituto assicuratore può disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.

La prima revisione può aver luogo solo dopo che sia trascorso un anno dalla data della manifestazione della malattia e dopo almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita. Ciascuna delle successive revisioni non può aver luogo a distanza inferiore ad un anno dalla precedente, mentre l'ultima può aversi soltanto per modificazioni avvenute entro il termine di quindici anni dalla costituzione della rendita.

La relativa domanda deve essere proposta a pena di decadenza non oltre un anno dalla scadenza del termine di quindici anni di cui al comma precedente.

(È approvato).

Art. 24.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai dipendenti dello Stato e delle Aziende autonome di Stato, agli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima, nonchè ai detenuti e alle categorie in genere assicurate nei modi previsti dall'articolo 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Per l'assicurazione delle persone contemplate dall'articolo 3, n. 5, lo Stato può provvedere ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 48 sopra citato.

(È approvato).

Art. 25.

Alla copertura degli oneri derivanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per la gestione industria dall'applicazione della presente legge si provvede con una addizionale sui premi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti per l'anno 1962 e per gli anni successivi, fin quando non sarà emanata e sarà entrata in vigore una tariffa dei premi che consideri anche la copertura degli oneri predetti.

Per l'anno 1962 l'addizionale di cui sopra è fissata nella misura del 10 per cento dell'importo totale dei premi; per gli anni successivi essa sarà determinata di anno in anno in relazione all'effettivo fabbisogno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in misura non superiore al 20 per cento.

I fondi introitati con l'applicazione dell'addizionale suddetta sono esenti da ogni prelevamento di aliquote per contribuzione, a favore di enti pubblici o privati, previste da disposizioni legislative in vigore.

(È approvato).

Art. 26.

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge le Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie provvederanno secondo le norme della legislazione che le concerne e dei propri statuti.

(È approvato).

Art. 27.

Ai maggiori oneri, che derivano dall'applicazione della presente legge alla gestione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in agricoltura, sarà provveduto mediante anticipo da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro delle somme occorrenti, da recuperarsi in sede di determinazione del fabbisogno annuo.

Le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione della misura del contributo saranno stabilite per gli esercizi di competenza in relazione alle risultanze e al fabbisogno della gestione, con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Tale contributo è commisurato all'estimo catastale dei fondi rustici, ed è iscritto nei ruoli della imposta fondiaria, ai sensi dell'articolo 3, comma primo, della legge 16 giugno 1939, n. 942, e riscosso in addizionale all'imposta stessa.

(È approvato).

Art. 28.

Alla copertura dei maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome statali, derivanti dalla applicazione della presente legge, sarà provveduto con note di variazione nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963.

(È approvato).

Art. 29.

Le norme di cui alla presente legge, ove non sia prevista una diversa decorrenza, entrano in vigore il 1° gennaio 1963; le disposizioni concernenti le prestazioni economiche si applicano ai casi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale verificatisi dal 1° luglio 1962 e con decorrenza dalla stessa data; i miglioramenti apportati alle misure delle rendite e degli assegni per assistenza personale continuativa, per i casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale verificatisi dal 1° aprile 1937 al 30 giugno 1962, si applicano alle rendite e assegni in corso di godimento al 1° luglio 1962 e con decorrenza da tale data.

I miglioramenti derivanti dall'applicazione delle presenti norme assorbono, fino a concorrenza, i miglioramenti previsti dall'articolo 3 della legge 11 gennaio 1952, n. 33, e articolo 9 della legge 3 aprile 1958, n. 499, modificato dall'articolo unico, lettera b), della legge 4 aprile 1960, n. 62, ed ogni altro assegno o indennità a qualsiasi titolo corrisposto.

(È approvato).

Art. 30.

Nei limiti dei principi che presiedono alla legislazione previdenziale vigente, il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è delegato ad emanare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, norme con le quali, anche per quanto attiene ai sistemi di finanziamento e di erogazione ed all'attività amministrativa e finanziaria degli enti e degli istituti preposti alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si stabiliscano modifiche, correzioni, ampliamenti, ed, ove occorra, soppressioni delle norme vigenti, riordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo.

Ogni innovazione, ferme le condizioni di cui al primo comma del presente articolo, dovrà tendere a conseguire una più precisa determinazione del campo di applicazione, una maggiore speditezza e semplicità nelle procedure amministrative, più idonei controlli sugli obblighi assicurativi, più efficaci sanzioni nei confronti degli inadempienti, nonché alla revisione dei criteri valutativi delle inabilità e al miglioramento delle prestazioni in favore dei colpiti da infortunio sul lavoro o da malattia professionale e dei loro superstiti.

Le norme delegate non possono disporre comunque la diminuzione o il peggioramento delle prestazioni previste dall'ordinamento attuale a favore dei beneficiari della assicurazione.

Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere di una Commissione parlamentare composta di nove

senatori e di nove deputati, in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.

(È approvato).

Art. 31.

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è delegato ad emanare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, norme intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio *in itinere* in maniera che siano compresi nella tutela assicurativa gli eventi occorsi al lavoratore durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza a quello di lavoro salvo il caso di interruzione o deviazione per motivi di interesse personale o, comunque, indipendenti dal lavoro.

Con le stesse norme saranno, analogamente, disciplinati i casi di infortunio occorsi durante il trasferimento alla località di lavoro o durante il ritorno di lavoratori ingaggiati per attività da svolgere in località distanti dalle loro residenze, purchè il normale o prestabilito itinerario di andata e di ritorno non sia stato mutato o interrotto, se non per necessità essenziali.

Alla spesa relativa alla applicazione delle norme suddette si provvederà mediante una addizionale sui contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da determinarsi e da ripartirsi nelle misure e nei modi che saranno stabiliti con le norme stesse.

Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo precedente.

(È approvato).

ALLEGATO A

ALIQUOTE PERCENTUALI BASE DI RETRIBUZIONE PER IL CALCOLO DELLE
RENDITE E RENDITA BASE ANNUA PER OGNI MILLE LIRE DI RETRIBUZIONE

Grado di inabilità	Aliquota percen- tuale	Rendita base annua per 1000 lire di retri- buzione annua	Grado di inabilità	Aliquota percen- tuale	Rendita base annua per 1000 lire di retri- buzione annua	Grado di inabilità	Aliquota percen- tuale	Rendita base annua per 1000 lire di retri- buzione annua
11	50 —	55	41	61 —	250	71	100 —	710
12	50,20	60	42	62 —	260	72	100 —	720
13	50,40	66	43	63 —	271	73	100 —	730
14	50,60	71	44	64 —	282	74	100 —	740
15	50,80	76	45	65 —	292	75	100 —	750
16	51 —	82	46	66 —	304	76	100 —	760
17	51,20	87	47	67 —	315	77	100 —	770
18	51,40	93	48	68 —	326	78	100 —	780
19	51,60	98	49	69 —	338	79	100 —	790
20	51,80	104	50	70 —	350	80	100 —	800
21	52 —	109	51	72 —	367	81	100 —	810
22	52,20	115	52	74 —	385	82	100 —	820
23	52,40	121	53	76 —	403	83	100 —	830
24	52,60	126	54	78 —	421	84	100 —	840
25	52,80	132	55	80 —	440	85	100 —	850
26	53 —	138	56	82 —	459	86	100 —	860
27	53,20	144	57	84 —	479	87	100 —	870
28	53,40	150	58	86 —	499	88	100 —	880
29	53,60	155	59	88 —	519	89	100 —	890
30	54 —	162	60	90 —	540	90	100 —	900
31	54,50	169	61	92 —	561	91	100 —	910
32	55 —	176	62	94 —	583	92	100 —	920
33	55,50	183	63	96 —	605	93	100 —	930
34	56 —	190	64	98 —	627	94	100 —	940
35	56,50	198	65	100 —	650	95	100 —	950
36	57 —	205	66	100 —	660	96	100 —	960
37	57,50	213	67	100 —	670	97	100 —	970
38	58 —	220	68	100 —	680	98	100 —	980
39	59 —	230	69	100 —	690	99	100 —	990
40	60 —	240	70	100 —	700	100	100 —	1.000

ALLEGATO B

TABELLE DEI COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI
ANNUE (periodo 1957-1961)

TABELLA I.

PERIODO 1937-1942

Anno di avvenimento dell'infortunio	Coefficiente di rivalutazione
1937	118,30
1938	113,51
1939	103,38
1940	86,68
1941	80,64
1942	70,52

TABELLA II.

ANNO 1943

Mese di avvenimento dell'infortunio	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Gennaio	69,99	70,16	69,10	70,16	69,63
Febbraio	69,81	69,99	67,85	69,99	68,74
Marzo	69,81	69,81	66,26	69,63	67,68
Aprile	69,63	69,45	65,01	69,10	66,43
Maggio	69,45	68,74	63,24	68,74	65,19
Giugno	68,21	67,68	61,10	68,03	63,59
Luglio	65,90	66,43	58,80	67,32	61,99
Agosto	63,41	65,19	56,31	66,61	60,22
Settembre	60,75	63,59	54,18	65,72	58,26
Ottobre	58,26	61,82	52,05	64,83	56,66
Novembre	55,78	59,86	50,09	63,95	55,24
Dicembre	53,29	57,55	48,14	62,70	53,82

(1) Coefficienti da applicarsi per gli infortuni avvenuti nel territorio di competenza delle Sedi di: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani, Cagliari, Nuoro, Sassari.

(2) Coefficienti da applicarsi per gli infortuni avvenuti nel territorio di competenza delle Sedi di: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Bari, Brindisi, Foggia, Taranto, Lecce, Matera, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria.

(3) Coefficienti da applicarsi per gli infortuni avvenuti nel territorio di competenza delle Sedi di: Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Campobasso, Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo.

(4) Coefficienti da applicarsi per gli infortuni avvenuti nel territorio di competenza delle Sedi di: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena, Perugia, Terni, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro.

(5) Coefficienti da applicarsi per gli infortuni avvenuti nel territorio di competenza delle Sedi di: tutte le altre Sedi provinciali.

Segue ALLEGATO B

TABELLA III.

ANNO 1944

Mese di avvenimento dell'infortunio	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Gennaio	50,98	55,60	46,18	61,28	52,40
Febbraio	48,67	53,29	44,41	60,04	51,34
Marzo	46,01	50,62	42,63	58,26	50,09
Aprile	42,99	47,96	40,85	56,31	48,85
Maggio	39,79	44,94	39,08	54 —	47,25
Giugno	37,12	42,28	37,30	51,51	45,65
Luglio	34,82	38,55	35,35	48,85	43,34
Agosto	32,86	35,70	33,57	46,01	41,57
Settembre	31,44	32,51	31,80	42,99	39,79
Ottobre	30,37	30,20	30,02	39,79	37,48
Novembre	29,49	28,24	28,42	37,30	35,70
Dicembre	28,42	26,47	27 —	35,17	34,28

- (1) Coefficienti da applicarsi per gli infortuni avvenuti nel territorio di competenza delle Sedi di: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani, Cagliari, Nuoro, Sassari.
- (2) Coefficienti da applicarsi per gli infortuni avvenuti nel territorio di competenza delle Sedi di: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Bari, Brindisi, Foggia, Taranto, Lecce, Matera, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria.
- (3) Coefficienti da applicarsi per gli infortuni avvenuti nel territorio di competenza delle Sedi di: Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Campobasso, Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo.
- (4) Coefficienti da applicarsi per gli infortuni avvenuti nel territorio di competenza delle Sedi di: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena, Perugia, Terni, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro.
- (5) Coefficienti da applicarsi per gli infortuni avvenuti nel territorio di competenza delle Sedi di: tutte le altre Sedi provinciali.

TABELLA IV.

ANNO 1945

Mese di avvenimento dell'infortunio	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Gennaio	27,53	25,40	25,76	33,22	33,39
Febbraio	26,64	24,34	24,69	31,62	32,33
Marzo	25,76	23,27	23,62	30,20	31,26
Aprile	24,87	22,20	22,74	28,78	30,02
Maggio	24,34	21,32	21,85	27,53	28,78
Giugno	23,45	20,61	20,96	26,29	27,71
Luglio	22,74	19,72	20,25	25,22	25,93
Agosto	22,03	18,83	19,54	24,16	24,34
Settembre	21,32	18,12	18,83	23,09	22,56
Ottobre	20,61	17,23	18,30	22,03	20,96
Novembre	19,72	16,52	17,59	20,96	19,72
Dicembre	19,01	15,81	17,05	19,89	18,47

- (1) Coefficienti da applicarsi per gli infortuni avvenuti nel territorio di competenza delle Sedi di: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani, Cagliari, Nuoro, Sassari.
- (2) Coefficienti da applicarsi per gli infortuni avvenuti nel territorio di competenza delle Sedi di: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Bari, Brindisi, Foggia, Taranto, Lecce, Matera, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria.
- (3) Coefficienti da applicarsi per gli infortuni avvenuti nel territorio di competenza delle Sedi di: Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Campobasso, Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo.
- (4) Coefficienti da applicarsi per gli infortuni avvenuti nel territorio di competenza delle Sedi di: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena, Perugia, Terni, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro.
- (5) Coefficienti da applicarsi per gli infortuni avvenuti nel territorio di competenza delle Sedi di: tutte le altre Sedi provinciali.

Segue ALLEGATO B

TABELLA V.

ANNO 1946

Mese di avvenimento dell'infortunio	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Gennaio	18,30	15,28	16,70	19,01	17,59
Febbraio	17,59	14,92	16,34	18,12	16,70
Marzo	16,87	14,92	15,99	17,05	15,99
Aprile	16,16	14,74	15,63	16,34	15,28

TUTTA L'ITALIA

Maggio	14,39
Giugno	13,32
Luglio	11,72
Agosto	10,48
Settembre	9,41
Ottobre	8,70
Novembre	7,99
Dicembre	7,46

- 1) Coefficienti da applicarsi per gli infortuni avvenuti nel territorio di competenza delle Sedi di: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani, Cagliari, Nuoro, Sassari.
- 2) Coefficienti da applicarsi per gli infortuni avvenuti nel territorio di competenza delle Sedi di: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Bari, Brindisi, Foggia, Taranto, Lecce, Matera, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria.
- 3) Coefficienti da applicarsi per gli infortuni avvenuti nel territorio di competenza delle Sedi di: Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Campobasso, Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo.
- 4) Coefficienti da applicarsi per gli infortuni avvenuti nel territorio di competenza delle Sedi di: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena, Perugia, Terni, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro.
- 5) Coefficienti da applicarsi per gli infortuni avvenuti nel territorio di competenza delle Sedi di: tutte le altre Sed provinciali.

Segue ALLEGATO B

TABELLA VI.

Mese di avvenimento dell'infortunio	Anno 1947
Gennaio	6,93
Febbraio	6,39
Marzo	5,68
Aprile	5,15
Maggio	4,97
Giugno	4,62
Luglio	4,26
Agosto	3,91
Settembre	3,55
Ottobre	3,20
Novembre	2,84
Dicembre	2,66

TABELLA VII.

Mese di avvenimento dell'infortunio	Anno 1948
Gennaio	2,54
Febbraio	2,42
Marzo	2,29
Aprile	2,20
Maggio	2,13
Giugno	2,04
Luglio	1,97
Agosto	1,92
Settembre	1,88
Ottobre	1,85
Novembre	1,85
Dicembre	1,85

TABELLA VIII.

Anno di avvenimento dell'infortunio	Periodo 1949-1961
1949	1,7763
1950	1,7071
1951	1,5407
1952	1,4637
1953	1,4327
1954	1,3786
1955	1,2933
1956	1,2342
1957	1,1850
1958	1,1352
1959	1,1136
1960	1,0585
1961 e oltre	1,0000

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Fiore. Ne ha facoltà.

F I O R E . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, annuncio che il voto del nostro Gruppo sarà favorevole a questo disegno di legge. Abbiamo denunciato più di una volta le sperequazioni esistenti nella materia che il disegno di legge disciplina; tali sperequazioni sono ora in parte sanate. Nel darne atto, prego l'onorevole Ministro di tener presenti gli squilibri tuttora esistenti, soprattutto fra il settore dell'industria e quello dell'agricoltura. Do atto all'onorevole Ministro dell'opera da lui svolta perchè si giungesse ad una unificazione dei vari testi presentati, e si varasse questa che è una discreta legge, e che sana almeno la differenziazione esistente fra uomini e donne.

Tuttavia, come ho detto, la sanatoria delle sperequazioni e delle manchevolezze della legislazione infortunistica resta solo parziale; il disegno di legge, per esempio, non prevede ancora la tredicesima mensilità e neppure (cosa più grave) il diritto alla reversibilità per i superstiti. L'infortunio può avvenire a qualunque età; il coniuge di un giovane infortunato, mutilato per l'80 o il 100 per cento, che sarà oltre tutto anche l'infermiere di questi, non ha diritto alla reversibilità. Bisogna sottolineare ciò perchè si provveda nel più breve tempo.

Certamente il disegno di legge ha risolto due problemi fondamentali: quello della carenza e quello del massimale. Il sistema del massimale si riallaccia ora alle disposizioni del 1935, per cui il massimale deve essere superiore di un terzo del salario medio nazionale.

Il disegno di legge ha disposto finalmente la scala mobile, e ogni tre anni i massimali vengono automaticamente raggugliati alla media nazionale dei salari, con l'aumento di un terzo.

Tuttavia il disegno di legge non provvede a riordinare e sistemare tutta la materia delle malattie professionali e dell'infortunistica; bisognerà in seguito provvedervi. Ciò det-

to va riconosciuto che i miglioramenti, rispetto all'attuale situazione, sono sensibili.

Concludendo vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro sul problema dell'Associazione di categoria, che è qualche cosa di mezzo fra una vera associazione e l'opera assistenziale. Gli unici cittadini italiani che non hanno diritto di riunirsi in congresso e di eleggere i propri dirigenti, sono gli invalidi e i mutilati del lavoro. La commistione di elementi assistenziali ed associazionisti, finisce per impedire infatti l'esercizio del diritto d'associazione.

Z A N E , *relatore*. La materia è disciplinata per legge. (*Commenti dalla sinistra*).

F I O R E . E dico appunto che bisogna modificare quella legge. Noi ci siamo già battuti contro questa stortura. Si ricordi il modo come si comportò l'Associazione in occasione della presentazione del disegno di legge Sullo, quando fece scendere in piazza i mutilati e gli invalidi per fare approvare quel disegno di legge. L'Associazione, nella sua attuale organizzazione, non può interessarsi delle rivendicazioni degli invalidi e mutilati del lavoro; e allora, come per gli invalidi di guerra esiste un'Associazione e un'Opera, si ammetta ugualmente per gli invalidi del lavoro la possibilità di avere una loro associazione, con dei dirigenti liberamente eletti.

Con queste riserve, dichiaro ancora che voteremo a favore del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Macaggi. Ne ha facoltà.

M A C A G G I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'insolita velocità con cui sono stati approvati gli articoli di questo disegno di legge non deve essere interpretata, naturalmente, come una scarsa considerazione dell'importanza del provvedimento. Io voglio interpretarla come l'unanime consenso alle sue finalità e alle realizzazioni che questo disegno di legge permetterà. In realtà ci troviamo di fronte a delle norme legislative nuove che portano finalmente quelle mo-

dificazioni — non parliamo ancora di riforme — quei miglioramenti, che erano stati da tempo invocati, alla legge di assicurazione sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali in campo sindacale e in campo tecnico. Perchè non dobbiamo dimenticare — e voglio dire questo anche in rapporto ai programmi che il disegno di legge stesso indica — che queste nostre leggi portano ancora l'impronta di provvedimenti di necessità e risalgono ormai a decenni, in quanto la nostra legislazione previdenziale e assistenziale non ha marciato parallelamente a quelle che furono e sono le reali esigenze del nostro Paese in questo campo. A ciò ha già accennato l'oratore che mi ha preceduto.

Il nostro Partito, è ben noto, come del resto tutti gli altri partiti politici ai quali stanno a cuore le condizioni dei lavoratori, si è preoccupato di queste leggi fin dall'inizio del secolo ventesimo, per migliorare l'assistenza ai lavoratori, per tradurre il concetto di carità nella realtà di un diritto all'assistenza sociale.

Noi abbiamo seguito l'iter di questo disegno di legge con vero consenso e personalmente voglio compiacermi con i proponenti oltre che con l'onorevole Ministro, in quanto risulta proprio dal contesto del provvedimento la competenza di coloro che l'hanno proposto. Il disegno di legge contiene svariati punti, sui quali non abbiamo tempo e modo di soffermarci, che veramente portano a realizzazioni di notevole importanza. Anche in campo della dottrina dell'infortunistica si è scritto e detto tanto sulle modalità di indennizzo degli infortuni e delle malattie professionali; si è parlato tanto dei piccoli e medi infortuni e della necessità di considerare in modo diverso gli infortuni che portano a gravi conseguenze per la capacità lavorativa degli assicurati; ebbene, finalmente vediamo, con questo disegno di legge, che si fa un primo passo su questo terreno come risulta dal contesto dell'articolo 5 che prospetta modifiche veramente radicali in materia, sia per quanto concerne il rapporto della rendita di inabilità permanente al grado dell'inabilità stessa, mediante calcolo su aliquote crescenti col grado d'inabilità, fino alla considerazione della pratica imponderabilità dei cosiddetti

« cascami » di capacità al lavoro per i casi di grande invalidità, come tale riconosciuta a partire dall'80 per cento di inabilità, dalla quale quota si applica l'aliquota pari al cento per cento.

Razionale, a nostro giudizio, anche il pagamento in capitale, da tempo invocato, delle indennità minori per inabilità definitive fra l'undici e il sedici per cento e l'istituzione, all'estremo opposto, dell'integrazione della rendita con un assegno mensile di lire 35.000 per assistenza personale continuativa nei casi di inabilità permanente assoluta.

Fra gli altri provvedimenti che il disegno di legge contempla e che il Gruppo senatoriale socialista ha particolarmente approvato, è quello relativo alla pratica abolizione del periodo di carenza, anche se per il momento ottenuta con la copertura economica del periodo stesso da parte del datore di lavoro, e l'applicazione di una norma costante (sempre per l'articolo 5) nel calcolo dell'indennità per inabilità permanenti concuate da precedenti eventi lesivi, con l'adozione cioè della formula Garbrielli, che praticamente ha dato buona prova in passato e trova oggi riconoscimento ufficiale nella legge.

Queste ed altre disposizioni che, ripeto, migliorano indubbiamente il trattamento assicurativo dei lavoratori dell'industria, caratterizzano il disegno di legge che stiamo per votare e che avrà quindi la nostra approvazione.

Anche noi, però, dobbiamo ancora rilevare come tuttora persista una differenza, che noi vorremmo abolita, tra quelle che sono le condizioni riguardanti i lavoratori agricoli rispetto a quelle dei lavoratori industriali. Per gli agricoli purtroppo si è andati un po' con i piedi di piombo, si è rallentata eccessivamente la legislazione in proposito. Questo provvedimento porta dei miglioramenti che noi accettiamo e consideriamo una conquista, o perlomeno un primo passo verso quello che sarà l'ulteriore perfezionamento della tutela sociale degli agricoltori.

Noi pensiamo che una debita considerazione dei lavoratori agricoli tutti, sotto il punto di vista assicurativo, la sicurezza della vita loro assicurata nei confronti dei rischi a

cui sono esposti, sia il mezzo migliore per legarli alla terra. Ci troviamo oggi di fronte al preoccupante e grave fenomeno dell'abbandono della terra, specialmente da parte dei giovani; sulla terra rimangono i vecchi, forse perchè non hanno più la possibilità di allontanarsene. È un fenomeno che incide in modo deleterio sull'economia nazionale.

Noi possiamo pensare anche ad altri rimedi, ma indubbiamente questi sono tra quelli che possono avere un'efficacia maggiore, più sensibile e relativamente rapida. Quindi noi approviamo il disegno di legge anche sotto questo punto di vista.

Vi sono altre lacune, sia per quanto riguarda gli infortuni in agricoltura e nell'industria, sia, particolarmente, per quanto concerne le malattie professionali, specialmente per gli agricoltori, argomenti che oggi il disegno di legge appena abbozza. Esiste tutta una dottrina medica e medico-legale in tale campo, che dovrebbe forse essere meglio conosciuta per realizzare adeguati provvedimenti legislativi.

Ma poichè il tempo non mi permette di diffondermi al riguardo, vorrei chiudere questa mia breve dichiarazione di voto richiamando gli onorevoli colleghi all'importanza dell'articolo 30 che prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare per lo studio delle questioni ancora da prendere in considerazione e delle innovazioni da apportare alla legge. Leggo le parole precise, perchè sono della massima importanza: « Nei limiti dei principi che presiedono alla legislazione previdenziale vigente, il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è delegato ad emanare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, norme con le quali, anche per quanto attiene ai sistemi di finanziamento e di erogazione ed all'attività amministrativa e finanziaria degli enti e degli istituti preposti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si stabiliscano modifiche, correzioni, ampliamenti ed, ove occorra, soppressioni delle norme vigenti, riordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo ».

È tutto un programma ben definito da questo articolo che ci richiama a intendi-

menti nostri, del resto diffusi in tutto il Paese, di prendere cioè in considerazione la possibilità di una riforma globale in campo previdenziale e assistenziale, che non riguardi soltanto gli infortuni e le malattie professionali. Noi intendiamo approvare questo indirizzo del disegno di legge, ma desideriamo richiamare anche il Parlamento, e nel caso particolare il Senato, sulla necessità che la citata Commissione, che dovrà con una certa rapidità, a quanto pare, fornire all'onorevole Ministro e al Governo elementi per ulteriori riforme, sia composta di persone veramente competenti in materia. E se ciò sarà, noi siamo certi che le realizzazioni prospettate da questo articolo 30 saranno possibili anche con quella rapidità che noi tutti ci auguriamo.

Con queste brevi osservazioni, che, come vedete, sono quasi tutte positive, il Gruppo dei senatori socialisti dà voto favorevole a questo disegno di legge. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Moltisanti. Ne ha facoltà.

M O L T I S A N T I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, da molti anni si avvertiva da tutti, ma soprattutto dalla categoria degli invalidi del lavoro direttamente interessati, la inattualità e la incompletezza delle norme vigenti in materia previdenziale ed assistenziale nel campo infortunistico, e perciò si auspicava e si attendeva un provvedimento legislativo che rivedesse, correggesse ed aggiornasse l'attuale legislazione sia dal punto di vista economico sia, soprattutto, dal punto di vista giuridico-normativo.

Era necessario modificare la legge del 1935, poichè quel provvedimento, ottimo al tempo in cui fu formulato ed entrò in vigore, si rivelava ormai da più di un decennio superato dal tempo e dall'incremento della produzione e della meccanizzazione che hanno aggravato il triste fenomeno infortunistico. Quel provvedimento, infine, che nel passato aveva posto l'Italia fra i più progrediti Stati d'Europa in materia previdenziale, non essendo stato opportunamente ag-

giornato, lasciava i lavoratori italiani in condizioni di inferiorità, rispetto a quelli del resto del Continente. Francia, Belgio ed Inghilterra, infatti, per non citare gli Stati a noi più vicini, avevano di gran lunga superato il nostro sistema, garantendo condizioni giuridiche ed economiche più favorevoli ai prestatori d'opera infortunati. La parte più importante del provvedimento non è tanto quella che noi consideriamo contingente ed occasionalè, quale l'aumento delle prestazioni da parte dell'I.N.A.I.L., quanto quella che stabilisce e solennemente afferma delle norme e dei principi che, se non ancora completamente attuati, tuttavia hanno il merito di riscattare la benemerita categoria degli infortunati del lavoro da una posizione anacronistica di inferiorità. Il nostro apprezzamento va alle norme che sanciscono l'uguaglianza tra i lavoratori dei due sessi in materia infortunistica; norme che, oltre a rispettare un preciso dettame della Costituzione, ci fanno bene sperare per un futuro programma generale di legislazione sociale. Riteniamo che sia un atto di giustizia il sensibile miglioramento che viene fissato per i lavoratori infortunati dell'agricoltura poichè questo riduce, notevolmente la sperequazione esistente con i lavoratori dell'industria.

Esistono, è vero, ancora e purtroppo le discriminazioni tra i due settori della produzione in ogni campo, e specialmente in materia previdenziale essendo essa fondata sul sistema contributivo, ma ci auguriamo che una riforma in senso moderno di tutta la legislazione relativa possa portarci domani a valutare allo stesso modo, di fronte alla legge ed alla società, il sudore ed il sangue versati dai lavoratori in ogni settore della produzione nazionale, senza distinzioni di contributo, che oggi appaiono anacronistiche ed artificiali nè più nè meno che le distinzioni antiche di ceto e di censo.

Plaudiamo, alla norma che, interpretando un unanime sentimento della pubblica opinione, del quale più volte si sono fatti portavoce i sindacati e la stessa Magistratura, mira a regolare giuridicamente la questione dell'infortunio *in itinere*.

Esprimiamo infine la nostra soddisfazione per la parte del provvedimento che concer-

ne la rieducazione professionale degli infortunati, il che è di massima importanza, non solo dal punto di vista economico, ma anche e soprattutto dal punto di vista morale. Il reinserimento di questi lavoratori nella società non mira solo allo sviluppo ed all'incremento economico per loro, le loro famiglie e la Nazione, ma risponde ad una precisa esigenza morale e sociale di tutti coloro che, in una visione cristiana e moderna della vita, abbiano sì alto il concetto della dignità della persona umana da rifiutarsi di credere, sino ai limiti del possibile, all'esistenza di umani relitti.

Molto resta ancora da fare, e ci auguriamo che Parlamento e Governo vogliano al più presto provvedere. Rimane quasi insoluta la questione della prevenzione infortunistica. Sappiamo bene che lo sviluppo tecnologico della produzione e l'aumentato ritmo della stessa sono da considerare le cause principali della dilatazione crescente degli infortuni, ma è anche chiaro che l'imperizia dei lavoratori impiegati senza una vera qualificazione e specializzazione professionale e l'incuria dei datori di lavoro sono un'altra causa non meno trascurabile.

E quando dico datori di lavoro non intendo parlare solo degli imprenditori in genere nè in modo particolare di quelli edili, cui si è fatto cenno nella relazione, ma di tutti i datori di lavoro, Stato, enti parastatali e locali compresi. Gli infortuni in talune aziende di Stato infatti hanno raggiunto, negli ultimi anni, livelli spaventosi.

Altro problema è quello della rivalutazione delle prestazioni in favore di coloro che, molti anni fa, ricevettero una indennità *una tantum* per l'infortunio subito. Vi sono infatti degli infortunati che avendo ricevuto sei-sette mila lire nel 1937, o avendo avuto liquidata la pensione prima di quell'anno, oggi, purtroppo, non sono in grado di provvedere, con così modeste somme, ai bisogni di se stessi e delle famiglie.

Cionostante, mentre ci ripromettiamo di tornare sulla materia, per una ulteriore e più ampia revisione della stessa, dopo che l'apposita Commissione, prevista dall'articolo 30 del provvedimento di cui ci occupiamo, avrà completato i suoi lavori, esprimo il

voto favorevole mio e del mio Gruppo parlamentare alla legge proposta.

Desidero infine rivolgere un vivo plauso al Ministro del lavoro onorevole Bertinelli per aver voluto accelerare l'iter di questo disegno di legge, facendo sì che si possa arrivare alla conclusione favorevole cui noi oggi arriveremo, offrendo a questa grande categoria di lavoratori benemeriti, che tanto hanno dato alla Patria in sudore e in sangue, la prova concreta che il Governo e il Parlamento sono loro vicini con la mente e con il cuore, con solidarietà umana, fraterna e cristiana. *(Applausi dalla destra)*.

P R E S I D E N T E. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Battaglia. Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A. Desidero fare una semplice dichiarazione che si vuole concretare in una semplice proposizione.

Noi liberali condividiamo le ragioni che hanno determinato il disegno di legge in esame; le condividiamo e le facciamo nostre. Pertanto noi voteremo a favore, auspicando che, nella materia, si possa migliorare sempre più la legislazione.

P R E S I D E N T E. ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Zane. Ne ha facoltà.

Z A N E. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, è invalso l'uso, da qualche tempo a questa parte, di definire demagogico qualsiasi provvedimento di carattere sociale.

L'unanimità che il provvedimento sottoposto alla nostra approvazione raccoglie in questa alta Assemblea, induce a pensare che non verrà in alcun modo attribuito il carattere demagogico al disegno di legge n. 2030 che altro non è se non un atto di giustizia nei confronti di una benemerita categoria di lavoratori che tanto ha dato e tanto dà in sacrificio e dedizione di sé per il progresso della società.

L'approvazione dei miglioramenti che integrano e modificano le vecchie disposizioni di legge a vantaggio dei lavoratori colpiti

da eventi infortunistici o da malattie professionali, interviene a porre fine ad una lunga, angosciosa attesa, fatta di speranze, qualche volta di illusioni e anche di amare delusioni, attesa contrassegnata, per altro, da una azione paziente, tenace, costante di coloro che, parlamentari e non, hanno sentito e sentono come il dovere verso questi lavoratori, che ben possono considerarsi l'aristocrazia del lavoro, è un dovere sociale che va considerato alla luce di principi superiori, per i quali la persona umana è collocata al giusto suo posto e non deve essere trattata e considerata come merce o materia bruta, bensì difesa e valorizzata in ogni momento contro tutti i pericoli, contro ogni e qualsiasi insidia. È insomma un grande bene che va difeso in nome di un dovere sociale.

In una breve dichiarazione di voto non appare opportuno fare la storia del disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione; è però doveroso sintetizzare i punti salienti del provvedimento che interviene a soddisfare le legittime aspirazioni della categoria. Il lodevole sforzo compiuto dalla Commissione della Camera, secondato dalla viva comprensione del Ministro del lavoro, onorevole Bertinelli, è valso, dopo un'accurata elaborazione, a darci un provvedimento nel quale, mentre si allarga il campo della difesa dei lavoratori coperti dal rischio, si introducono nella legislazione innovazioni che rispondono alle esigenze dei tempi, anche in relazione al processo tecnologico moderno. Si introducono nuovi istituti che un tempo non erano considerati dal legislatore, si aggiornano le vecchie disposizioni tutelando maggiormente anche i giovani nelle scuole e i soggetti sottoposti al rischio, vengono aumentate le prestazioni modificando i massimali e minimali, stabilendo un più favorevole trattamento nei confronti dei superstiti e riducendo in modo notevole il divario tra i lavoratori dell'agricoltura e quelli dell'industria.

Si stabilisce altresì l'equiparazione tra la donna e l'uomo per quanto concerne il salario convenzionale in agricoltura, nonché il principio dell'automatica rivalutazione delle rendite, attribuendosi al Ministro del lavoro il compito di una revisione triennale, quel-

lo della scala mobile, e il principio dell'abolizione dei sei giorni di carenza, con la rivalutazione dei minimi e la maggiorazione delle indennità giornaliere. Vengono infine concessi assegni continuativi mensili agli invalidi già indennizzati ed esclusi in precedenza dai miglioramenti.

Il tutto comporterà un aumento delle erogazioni che passeranno dai 100 ai 130 miliardi — mi corregga l'onorevole Ministro se sbaglio — per un numero di assistiti che supera le 600 mila unità. Con questi risultati la nostra legislazione fa un grande passo in avanti nei confronti delle legislazioni dei Paesi più progrediti.

Giova assicurare a questo proposito che il nostro Paese è in linea con le raccomandazioni fatte dal « Bureau international du travail » e con la parte normativa prevista in sede di Mercato comune.

A questo punto, mi sia consentito, signor Presidente e onorevoli colleghi, di aprire una brevissima parentesi in questo mio intervento.

Il senatore Fiore non ha saputo resistere alla tentazione di cogliere l'occasione della sua dichiarazione di voto per esprimere la sua consueta critica — ingiusta critica, a nostro avviso — nei confronti dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (A.N.M.I.L.), che non assolverebbe i compiti propri di una libera associazione.

Mi sia consentito, in questa sede, di non condividere affatto i rilievi mossi dal senatore Fiore, giacchè siamo testimoni, per una obiettiva constatazione, dei passi compiuti dall'Associazione, ente di diritto pubblico, da quando è entrata a vele spiegate, per effetto di una legge votata dal Parlamento, nel novero degli enti di diritto pubblico, svolgendo con pieno rispetto del metodo democratico i compiti di istituto che la legge prevede.

È un riconoscimento questo che io, nella qualità di relatore della legge istitutiva dell'A.N.M.I.L., devo riconfermare in occasione dell'approvazione della presente legge.

Onorevoli colleghi, signor Presidente, con questa mia dichiarazione di voto ho avuto l'onore di richiamare all'Assemblea i motivi che inducono il Gruppo parlamentare della

Democrazia Cristiana del Senato, che ho l'onore di rappresentare, a dare la sua approvazione con entusiasmo, anche se qua e là si presentano lacune o insufficienze nel provvedimento.

Il Gruppo senatoriale della Democrazia Cristiana, coerentemente ai principi che hanno sempre informato la propria azione in difesa delle classi umili, approva il disegno di legge con animo pieno di devozione e di riconoscenza verso la grande famiglia dei mutilati e degli invalidi del lavoro, ed è sicuro di recare, alla vigilia del grande evento natalizio, motivi di serenità, di fiducia, di certezza, a questa benemerita categoria di lavoratori. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Istituzione di un'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739 » (1884) (*Approvato dalla Camera dei deputati*); « Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili e modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 » (36), d'iniziativa dei senatori Spezzano ed altri; « Modificazioni al testo unico delle leggi sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, per l'applicazione dei contributi di miglioria » (194), d'iniziativa dei senatori Zotta e Cerica. Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito

nella legge 2 giugno 1939, n. 739 » (1884, 36 e 194) (Risultante dall'unificazione dei disegni di legge nn. 1884, 36 e 194).

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Istituzione di un'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 », già approvato dalla Camera dei deputati; « Istituzione di un'imposta sulle aree fabbricabili e modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 », d'iniziativa dei senatori Spezzano ed altri; « Modificazioni al testo unico delle leggi sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, per l'applicazione dei contributi di miglioria » d'iniziativa dei senatori Zotta e Cerica.

Ricordo che nella seduta di ieri fu accantonato l'esame degli articoli 8, 9 e 10. Riprendiamo pertanto l'esame di tali articoli. Si dia nuovamente lettura dell'articolo 8.

C E M M I , *Segretario*:

Art. 8.

L'area risultante dalla demolizione di un fabbricato preesistente al 1° gennaio 1958 ed acquistato da non oltre tre anni da chi ne intraprende la demolizione o la rivende è soggetta all'imposta prevista dalla presente legge.

L'incremento di valore da assoggettarsi all'imposta è dato dalla differenza tra il valore di mercato dell'edificio demolito alla data in cui è entrato nel patrimonio del proprietario, aumentato delle spese di evacuazione e di demolizione, nonché degli interessi legali, ed il valore di mercato dell'area alla data della rivendita o del rilascio della licenza di costruzione.

L'imposta è dovuta dal proprietario che demolisce ed è corrisposta nei termini e con le modalità di cui all'articolo 7.

Nel caso di ricostruzione fatta dal proprietario del fabbricato demolito l'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore è limitata ai soli casi in cui la nuova costruzione abbia un maggior volume esterno o, anche a parità di volume, un numero di vani almeno doppio di quello dei vani preesistenti. L'imposta è applicata con le modalità di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

P R E S I D E N T E . Ricordo che sull'articolo 8 i senatori Genco ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere, nell'ultimo comma, le parole: « o, anche a parità di volume, un numero di vani almeno doppio di quello dei vani preesistenti ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

C E N I N I , *relatore*. La Commissione e d'avviso di non accettare questo emendamento.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Sono molto avvilito di dover dire di no al senatore Genco, poichè il senatore Genco mi ha difeso a proposito di un altro emendamento che a me stava a cuore. Ma ritengo che debba essere tenuta presente non soltanto la situazione (che può essere particolare) della città di Bari, bensì anche la situazione di molte città, in rapporto all'ipotesi che la ricostruzione non alteri il volume del fabbricato, ma, attraverso la moltiplicazione dei vani, consenta una particolare speculazione.

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . L'articolo 8 è certo connesso agli articoli 9 e 10. Ora, dichiaro non solo di essere contrario all'emendamento del collega Genco, ma anche di non condividere il modo come il problema è stato affrontato in questi tre articoli, secondo cui l'imposta sull'incremento di valore cessa di essere imposta sull'incremento di valore, pro-

prio nell'ipotesi — in un certo senso più clamorosa — dell'area edificabile risultante da demolizione di preesistente edificio.

Non si capisce soprattutto il motivo tributario ed economico della differenza, di cui all'ultimo comma dell'articolo 8, fra il caso in cui la ricostruzione è eseguita dal proprietario dell'edificio preesistente, e quello in cui la ricostruzione è eseguita da persona diversa.

Ma non capisco neppure perchè si debba parlare di incremento di valore soltanto quando il numero dei vani sia raddoppiato. Questa disposizione apre una breccia per ogni forma di evasione. Basta che il numero dei vani del nuovo edificio sia minore del doppio, rispetto al numero dei vani del preesistente edificio, perchè non ricorra l'incremento di valore. È una presunzione giuridica evidentemente senza senso alcuno, e che apre la strada alla non applicazione della norma.

Non si tratta, dunque, di contrastare soltanto l'emendamento Genco, ma di contestare lo spirito dell'articolo 8 (mi riservo di parlare successivamente degli articoli 9 e 10, per i quali la questione diventa ancora più grave). L'ultimo comma dell'articolo 8 è la negazione del principio contenuto nelle disposizioni sino ad ora approvate.

In secondo luogo, poichè ho preso la parola e per non ritardare la discussione, invito i colleghi, con riferimento alla discussione di ieri sera, e richiedere al Ministro, anche per quanto concerne il primo comma, una dichiarazione esplicita sul significato giuridico-economico dell'espressione « area risultante ». Ieri io mi sono richiamato alle tecniche di costruzione nell'interno delle città, secondo cui ci si accorge di una nuova costruzione soltanto quando i vecchi muri perimetrali vengono demoliti, solo quando, cioè, il nuovo edificio è praticamente ultimato. Occorre evitare che attraverso un'interpretazione formalistica si possa sostenere che nei casi del genere non è mai sussistita un'« area risultante ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Vorrei dare due chiarimenti al senatore Fortunati e soprattutto al Senato. Un primo chiarimento per quella che si dice l'area risultante dalla demolizione. Se la demolizione avviene all'interno e restano in piedi soltanto i muri perimetrali è evidente che in questo caso si ha la demolizione effettiva del fabbricato, anche se agli effetti estetici o ad altri effetti vengono mantenuti in piedi i muri perimetrali.

Ma volevo dimostrare la ragione della limitazione dell'imposta ai soli casi di aumento di volume del fabbricato o di raddoppio dei vani, ricordando al senatore Fortunati qual'è la situazione delle nostre città medievali. In esse sta deperendo sostanzialmente il centro delle città il quale rappresenta una ricchezza morale ed una ricchezza spirituale, vorrei dire, delle popolazioni, perchè il godimento estetico rappresenta una ricchezza spirituale per tutti noi. Ora noi non vogliamo che questi fabbricati si deteriorino e vogliamo agevolare — questo è lo scopo del disegno di legge — quelli che ricostruiscono mantenendo le caratteristiche fondamentali della vecchia edilizia, cioè senza aumento di volume e senza quello spezzettamento che toglie anche all'interno il carattere di monumentalità che hanno le nostre case dei centri storici. (*Interruzione del senatore Fortunati*). Mi permetta il senatore Fortunati di finire. Io sono sempre paziente quando lei si sfoga, permetta a me, senza sfoghi, di dire la mia opinione. Ora evidentemente bisogna tener conto che quando si ricostruisce vi sono delle necessità di creare qualche vano in più anche per le necessità dei servizi, per le necessità dello smobilizzo dei locali eccetera. Le questioni della metà, del terzo, del 40 per cento, del 50 per cento si riferiscono evidentemente a misure che fanno capo ai criteri empirici perchè non si può, in materia di leggi fiscali, stabilire quando vengano o non vengano alterate le caratteristiche specifiche senza dar luogo ad infinite contestazioni. Ecco perchè si è detto: quando si supera la metà, si raddoppia il

numero dei vani, si intende che sia commercializzato l'immobile ed allora si paga per la plusvalenza. Se invece l'aumento dei vani è limitato, è in numero minore, allora si può ritenere che non ci sia la commercializzazione di cose che per noi, vorrei dire, sono quasi sacre, sacertà laica se mi permettete, ma si ha soltanto la necessaria modernizzazione.

Volete, invece del 50 per cento, mettere il 40 per cento? Criterio empirico è l'uno, criterio empirico è l'altro. Il concetto fondamentale è che non vogliamo spingere a rovinare i nostri vecchi centri e vogliamo lasciare un vantaggio a coloro che si dedicano al loro miglioramento, in modo che gli immobili antichi restino con le loro caratteristiche estetiche e divengano abitabili anche per i cittadini abituati alla vita moderna.

Questo è lo spirito dell'articolo 8. Le singole formule non importano, è lo spirito che mi pare debba essere conservato.

P I C C H I O T T I . Si dovrebbero licenziare tutti i sovrintendenti ai monumenti, che hanno ridotto la mia città come maschera di carnevale!

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Genco ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

C E M M I , Segretario:

Art. 9.

Quando il numero dei vani costruiti sull'area risultante dalla demolizione sia superiore al doppio di quello dei vani demoliti e il volume complessivo del fabbricato non sia

superiore a quello del fabbricato preesistente, la quota di cui al precedente articolo 8 si determina moltiplicando il plusvalore dell'area per il rapporto fra la metà del numero dei vani costruiti in eccedenza a quello dei vani demoliti e il numero complessivo dei vani costruiti.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo i senatori Roda ed altri hanno presentato due emendamenti. Se ne dia lettura.

C E M M I , Segretario:

« Sopprimere le parole: " e il volume complessivo del fabbricato non sia superiore a quello del fabbricato preesistente " ».

RODA, BANFI, RONZA, CALEFFI, MILILLO, ALBERTI, PICCHIOTTI;

« Sostituire in fine le parole: " la metà del numero dei vani costruiti in eccedenza a quello dei vani demoliti e il numero complessivo dei vani costruiti " con le altre: " la metà delle superfici costruite in eccedenza a quelle dei vani demoliti e la superficie complessiva dei vani ricostruiti " ».

RODA, RONZA, BANFI, MILILLO, CALEFFI, ALBERTI, PICCHIOTTI

P R E S I D E N T E . Il senatore Roda ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

R O D A . Signor Presidente, siamo d'accordo: questo disegno di legge è molto tormentato. Teniamo però presente che, se noi dovessimo lasciare solo uno spiraglio al contenzioso di colui che non vuole pagare per abito mentale, allora è chiaro che in un tipo di legge come questa, non vi sarebbe il contenzioso delle 30-40 mila lire ma quello dei 10 e dei 100 milioni. Io chiedo scusa ai colleghi di questi emendamenti, che il nostro Gruppo ha presentato all'ultimo momento, ma si tratta di modifiche estremamente importanti scaturite da un ennesimo scrupolo e puntiglio. Se esse non fossero accolte, ci troveremmo a dover alzare la saracinesca ad una valanga di evasioni oggettive.

I nostri emendamenti, onorevole Ministro, manco a farlo apposta, ribadiscono proprio il suo concetto di non voler distruggere le zone monumentali dei nostri centri cittadini che hanno alle spalle secoli di storia e quindi d'arte, perchè in un certo qual modo introducono una remora alle distruzioni derivanti dalle demolizioni che oggi purtroppo avvengono in modo indiscriminato, senza badar troppo per il sottile, facendosi beffa assai spesso delle esigenze di carattere artistico, lacerando ogni legge ed ogni sano intendimento difensivo dei nostri patrimoni culturali in architettura. Delle demolizioni si occupano appunto gli articoli 9 e 10. L'articolo 9 prevede il caso di demolizione e ricostruzione.

La ricostruzione deve impegnare una volumetria uguale alla precedente, ma può aversi anche un numero di vani più che doppio. Solo allora scatta l'imposta: diversamente no. Facciamo un esempio molto semplice: si demolisce una casa di 100 vani, l'applicazione dell'articolo 9 entra in vigore solo se la nuova casa occupa una volumetria identica alla precedente, perchè, se ne occupa una superiore, interviene l'articolo 10. Però il numero dei vani ricostruiti, nel nostro caso, deve essere più che doppio: in altri termini, la legge viene applicata soltanto se io, abbattendo 100 vani ed occupando nella ricostruzione una volumetria identica, ne costruisco almeno 201. Se ne costruisco solo il doppio, l'articolo 9 non si applica. Questo è chiaro. Ma non si applica però nemmeno l'articolo 10.

Vediamo infatti cosa prescrive l'articolo 10. L'articolo 10 prevede il caso in cui io demolisca una casa e ne costruisca un'altra utilizzando un valore superiore al volume in cui era contenuta la casa demolita, e costruisca però un numero di vani che non sia superiore al doppio. Ad esempio, io demolisco una casa di 100 vani e ne costruisco una non di 201 vani (articolo 9), ma di 150 vani; però uso di una volumetria superiore alla precedente. Ma allora, signor Ministro, se invece io costruisco una casa utilizzando un volume identico a quello della casa abbattuta e il numero dei vani è appena il doppio o inferiore al doppio, ecco che al-

lora io eludo la legge e non pago nulla, perchè la mia azione non rientra nè nell'articolo 9 nè nell'articolo 10; e questo sarà il più frequente dei casi! Infatti, se è difficile costruire un numero di vani più che doppio usando una medesima volumetria, è un po' meno difficile — me lo si conceda — costruire un numero di vani di appena il doppio, o leggermente inferiore al doppio, usando la stessa volumetria.

In altri termini, se io abbatto una casa di 100 vani e al suo posto costruisco una nuova casa di 200 vani, non cado sotto la sanzione dell'articolo 9 perchè i vani non sono più del doppio; ma sono così ingenuo da costruire 201 vani quando a me basta passare dai 100 a 200 vani per non pagare niente? Ed infatti non pagherò niente, perchè questo caso non rientra nè nel disposto dell'articolo 9, per il fatto che non ho costruito un numero di vani più che doppio; e non pago in base all'articolo 10 perchè non ho usato una volumetria superiore a quella che preesisteva. Conclusione: non pago niente.

Ecco dunque che ci troviamo di fronte ad una beffa alla legge; il che, mi si perdoni, mi induce anche a fare una considerazione, che può essere maligna, di questo tipo: ma insomma, queste leggi le approntano gli uffici legislativi pubblici o le approntano gli uffici legislativi delle Feder-edilizie, eccetera, eccetera? Perchè queste topiche, queste madornali esclusioni, come io ho dimostrato, non ci sarebbero state se si fosse attentamente studiato, come noi abbiamo fatto, e non solo superficialmente, un disegno di legge di questo tipo. Ed allora, queste trappole volute mi fanno pensare molto male.

Ma, parentesi maliziosa chiusa, il problema resta nella sua interezza. Ecco il motivo per cui, con questo mio emendamento, incomincio a togliere un elemento di confusione: vale a dire, con questo emendamento non faccio più questione se il numero dei vani costruiti sull'area della demolizione sia superiore a quello dei vani demoliti e il volume complessivo del fabbricato non sia superiore: no, in tutti i casi, se io costruisco un numero di vani superiore a quelli

demoliti, pagherò sempre, sia che utilizzi la medesima volumetria, sia che ne utilizzi una superiore, e pagherò in giusta proporzione al maggior numero di vani edificati, o meglio alla maggiore superficie ricostruita, poichè gli appartamenti non si vendono a cubatura, ma a metro quadrato.

Se costruirò invece un numero di vani inferiore al doppio di quelle abbattute usando una volumetria maggiore, entrerà in gioco l'articolo 10, se invece ricostruirò un numero di vani inferiore al doppio, usando però la volumetria precedente della casa abbattuta, allora, e soltanto con il mio emendamento, io pagherò quanto disposto dall'articolo 8, perchè questo è appunto il caso non contemplato ne dagli articoli 9 e 10 e nemmeno dall'articolo 11.

Avete compreso, onorevoli colleghi? Mi sembra che ora sia tutto chiaro.

Desidererei, prima di dare ragione dell'altro emendamento, che venisse votato questo, onde non creare ulteriore confusione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

C E N I N I , relatore. La Commissione è d'avviso di non accettare nemmeno uno degli emendamenti proposti dal senatore Roda.

Gli articoli 8, 9, 10 e 11 sono stati esaminati in Commissione e si è ritenuto di modificare soltanto l'ultimo comma dell'articolo 8. D'altra parte si tratta di norme che difficilmente si possono predisporre in modo tale che non si prestino a critiche e ad inconvenienti.

Comunque, poichè si tratta di articoli strettamente coordinati fra di loro, bisognerebbe modificarli tutti o nessuno. Come ripeto, la Commissione ha ritenuto opportuno apportare una modifica soltanto all'ultimo comma dell'articolo 8, pertanto non può accedere alle proposte fatte dal senatore Roda.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo

T R A B U C C H I , Ministro delle finanze. Il Governo si permette di rispondere ad una domanda che ha fatto poco fa il senatore Roda. Egli ha chiesto: avete capito? Purtroppo no, ed è questo il problema fondamentale!

Secondo me le ipotesi sono tre: volume uguale o inferiore a quello di prima e un numero di vani che superi il doppio dei precedenti; numero di vani che non superi il doppio e volume superiore; infine l'esistenza di ambedue le eccedenze.

Queste ipotesi sono contemplate, rispettivamente, negli articoli 9, 10 e 11.

Vi ho già detto che parlare di più del doppio dei vani preesistenti è un discorso che ha un significato puramente tecnico, e se volete potete dire, invece che più del doppio, più del 40 per cento dei vani. Ma altre ipotesi non riesco a comprenderle.

Se vogliamo ipotizzare il caso dell'articolo 9 dobbiamo dire: fermo restando il volume, ipotizziamo che sia aumentato il numero dei vani. Se vogliamo fare l'ipotesi dell'articolo 10 dobbiamo dire: fermo restando il numero dei vani, ipotizziamo l'aumento del volume. Se vogliamo fare l'ipotesi dell'articolo 11, dobbiamo ipotizzare che si vada fuori dei limiti per quanto riguarda sia i vani che la superficie.

Io non vedo altre possibilità, ma posso essermi sbagliato perchè, come ho detto, confesso onestamente che non sono riuscito a penetrare lo spirito di questi emendamenti. Sarà certamente un errore di comprensione da parte mia, ma allo stato attuale non riesco a vedere altre possibilità. Sono comunque dispostissimo a tornare sull'argomento quando saranno fornite ulteriori spiegazioni.

R O D A Domando di parlare

P R E S I D E N T E Ne ha facoltà.

R O D A Signor Presidente, se passa questo articolo 9 così come è formulato, noi corriamo il rischio, oltre che di incappare nella trappola di esenzioni non soggettive ma oggettive, che è la peggiore trappola che si possa immaginare, di attirarci anche le beffe dei tecnici di queste faccen-

de i quali hanno tutto il diritto di chiedersi se il Parlamento queste cose le capisce o no.

In questo momento, signor Presidente, forse io abuso della sua cortesia, ma lo faccio certo come sono che lei ha compreso (poichè è molto paziente e diligente nel dirigere i nostri lavori) che si tratta di un disegno di legge molto tormentato anche perché il testo originario è stato discusso per un mese e mezzo alla Camera dei deputati, e quando uno toglie da una parte e l'altro aggiunge dall'altra, evidentemente il testo che ne risulta non può più essere nè omogeneo, nè coerente, onde discutere su di esso è come lavorare su di un magma fluido: e la cosa è veramente penosa soprattutto per chi, come me, datemene atto, ha avuto la preoccupazione di tormentarsi per giornate intere su questo testo.

Vediamo dunque, onorevole Ministro, di farle capire che cosa intendiamo noi con il nostro emendamento.

Ho letto anch'io attentamente l'articolo 11, il quale fa riferimento all'articolo 9 e all'articolo 10. Ma se il caso non rientra nè nell'articolo 9 nè nell'articolo 10, allora è chiaro che non si può applicare l'articolo 11. L'articolo 11 che lei invoca, onorevole Ministro, che cosa dice? « Quando ricorrono ambedue le ipotesi contemplate nei precedenti articoli 9 e 10, eccetera »; ma il mio caso, che è il caso di evasione la più macroscopica che si possa escogitare, non rientra — e lo dimostrerò — nè nell'articolo 9 nè nell'articolo 10, per cui l'articolo 11 non trova terreno di applicazione in una materia che non rientra nei due articoli precedenti cui si fa riferimento, e che è appunto il caso da me prospettato.

Onorevole Ministro, supponiamo che io demolisca uno stabile di 100 vani e ne ricostruisca un altro con numero di vani più che doppio, però utilizzando il medesimo volume: in tal caso io rientro nel disposto dell'articolo 9, mentre se dovessi utilizzare, nella ricostruzione, una volumetria maggiore, rientrerei invece nel disposto dell'articolo 10. Ebbene, io demolisco la mia casa e ricostruisco con una volumetria identica: 100 mila metri cubi, poniamo, li demolisco, 100 mila metri cubi li ricostrui-

sco. In tal caso pagherò l'imposta soltanto se, utilizzando i 100 mila metri cubi demoliti, costruirò un numero di vani che sia più del doppio di quelli demoliti. Soltanto nel caso in cui abbattendo 100 vani ne costruisca 201 pago l'imposta, ma se io costruisco 200 vani col medesimo volume, ecco che allora non incappo nell'articolo 9. Ma quale e quel proprietario così ingenuo, per non dire stolto, il quale, nella ricostruzione, vada proprio a ricostruire 201 o 210 vani e non si fermi invece al limite sacramentale dei 200 vani o 199, usando sempre la medesima volumetria, il che gli consente di non pagare nessuna imposta? Ecco il trucco dov'è.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Bisogna modificare allora l'ultimo comma dell'articolo 8, e dire, anzichè « doppio », « più del 40 per cento ».

R O D A. Onorevole Ministro, non è questione di percentuale, perchè se lei accetta il mio emendamento vedrà che tutto si risolve nel modo migliore e si evita la frode nel modo più assoluto!

Seconda ipotesi. Io ricostruisco una nuova casa e voglio fare le cose con una certa larghezza: non voglio creare delle caserme, poniamo, in cui i locali sono al massimo di tre metri per 3 e 30, con un'altezza di 2,80 metri; voglio ricostruire un numero di vani che non sia più del doppio per fare una cosa decente. Butto giù cento vani e ne ricostruisco 150, utilizzando però una volumetria maggiore di quella precedente. In questo caso pago, perchè ricado sotto il disposto dell'articolo 10. Ma invece se io proprietario mi tengo nei limiti della volumetria precedente e costruisco 190 vani al posto dei 100 vani demoliti e cioè non più del doppio, io le chiedo, signor Ministro, di dimostrarmi se io pago qualche cosa in base o all'articolo 9 o all'articolo 10 o all'articolo 11. Ma se lei non riesce a dimostrarlo vuol dire che ci troviamo di fronte alla peggiore evasione, nella quale si butteranno a capofitto tutti i ricostruttori.

E, si badi bene, sono i ricostruttori che sfrattano gli inquilini a fitto bloccato, per

costruire case nuove per beneficiare dello sblocco. Costruiscono un numero doppio di vani, ma certo non introiteranno un affitto doppio del precedente, perchè il precedente era bloccato, bensì introiteranno assai di più, in quanto il loro beneficio è duplice e pei vani più numerosi e soprattutto pel fitto a mercato libero. Dobbiamo avere indulgenza verso coloro che sfrattano la povera gente? Questo è anche il punto morale, oltre alla dimostrata evasione fiscale.

Io mi sono costantemente tenuto rigorosamente a considerazioni tecniche, ma stavolta non ho potuto fare a meno di aggiungere anche questa considerazione di carattere morale.

TRABUCCHI, Ministro delle finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, Ministro delle finanze. Io non faccio mai questione di preclusioni, quindi vorrei dire al senatore Roda che, in questo caso, bisognerebbe modificare l'ultimo comma dell'articolo 8. Poichè un limite bisogna stabilirlo, allora, invece di dire, all'ultimo comma dell'articolo 8, « più del doppio », bisognerebbe dire, ad esempio, più del 20, o del 30, o del 40, o del 60 per cento; insomma una qualche percentuale, perchè è necessario stabilire un limite in questo comma.

Non avrei, pertanto, alcuna difficoltà a tornare indietro, sull'ultimo comma dell'articolo 8, che è quello che rappresenta la chiave degli articoli 9, 10 e 11. So bene che è già stato votato, ma, come ho detto, non ho mai fatto questione di preclusioni.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Signor Presidente, il richiamo del Ministro non mi sembra pertinente. L'ipotesi dell'ultimo comma dell'articolo 8 riguarda soltanto il caso in cui la ricostruzione è eseguita dal proprietario; gli articoli 9, 10 e 11, invece, possono essere as-

sunti anche come norme di attuazione di un principio generale, e non solo nell'ipotesi di una ricostruzione eseguita dal proprietario.

TRABUCCHI, Ministro delle finanze. Ma no!

FORTUNATI. Come no? Il richiamo dell'ultimo comma dell'articolo 8 non è esclusivo! In realtà, gli articoli 9, 10 e 11, così come sono redatti, possono andare oltre l'ipotesi dell'ultimo comma dell'articolo 8; e possono, pertanto, legittimare una evasione legale. Ha ragione il senatore Roda, a questo riguardo.

Ad ogni modo, se dal punto di vista formale non si può rimettere in discussione l'articolo 8, è certo che, in sede di articoli 9, 10 e 11, trattandosi di applicazione anche di carattere generale, non si può dire che gli articoli stessi sono conseguenti con l'ultimo comma dell'articolo 8, che — ripeto — riguarda non tutte le ricostruzioni, ma solo quelle eseguite dal proprietario.

TRABUCCHI, Ministro delle finanze. Ma nella mente dei deputati era...

FORTUNATI. Vuol dire che la mente dei deputati non è stata eccessivamente illuminata nella forma.

PRESIDENTE. Senatore Fortunati, la prego di essere più moderato!

TRABUCCHI, Ministro delle finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, Ministro delle finanze. Avrei dovuto precisare — lo riconosco — che gli articoli 9, 10 e 11 riguardano solo il caso di costruzione da parte del proprietario.

Perciò, mettiamo in chiaro questo, perchè l'ipotesi di ricostruzione fatta da chi ha acquistato per demolire, è tutta un'altra cosa!

Pertanto, preferisco precisare quello che il senatore Fortunati desidera che sia precisato, cioè che gli articoli 9, 10 e 11 riguardano l'ipotesi dell'ultimo comma dell'articolo 8.

R O D A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O D A . Guardi, signor Presidente, che siamo di fronte a una dichiarazione che fa molto onore al signor Ministro, ma che è gravissima! Il Ministro ha ammesso, finalmente, che gli articoli 9, 10 e 11 devono essere legati all'ultimo comma dell'articolo 8; ma allora è chiaro che le imposte saranno pagate soltanto se è il proprietario del vecchio edificio che ricostruisce. Mai però se chi ricostruisce non è chi ha demolito!

Onorevole Ministro, se un qualsiasi individuo non vuol pagare l'imposta, non farà altro che intestare la sua vecchia casa poniamo a una società a responsabilità limitata di comodo; ed allora, non essendo più il proprietario, non pagherebbe l'imposta!

P R E S I D E N T E . Sospendo la seduta per alcuni minuti per consentire uno scambio di vedute fra i sostenitori delle varie tesi.

(La seduta, sospesa alle ore 11,50, è ripresa alle ore 12,20).

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.*
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.*
Ringrazio anzitutto il Presidente e il Senato per la pazienza che hanno avuto di consentirci di giungere ad un accordo.

Propongo che, dopo l'articolo 8 già approvato, sia aggiunto un altro comma, oppure un articolo 8-bis, così formulato: « In ogni altro caso di ricostruzione, l'applicazione dell'imposta è limitata alla ipotesi in cui la nuova costruzione abbia un maggior volume esterno o anche, a parità di volume, abbia un numero di vani superiore almeno del 60 per cento a quello dei vani preesistenti. L'imposta viene applicata con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 ».

Si è visto, infatti, che ci sono due ipotesi: l'ipotesi del proprietario che ricostruisce per sé e l'ipotesi, invece, che sia un terzo che ricostruisce.

Allora, si è ammesso che il proprietario che ricostruisce per sé, sempre restando fermo il volume, possa arrivare fino a 200 vani, ad esempio, se ne aveva cento. Invece, se ricostruisce il terzo, cioè colui che ha acquistato, questi potrà arrivare a 160 anziché a 200.

Pertanto, essendo questa un'ipotesi diversa da quella prevista nell'ultimo comma dell'articolo 8, mi sembra che la situazione venga equilibrata.

Bisognerà ora, per quanto riguarda gli articoli 9 e 10, fare le modificazioni che, naturalmente, si renderanno necessarie per adattare il testo alle due ipotesi.

P R E S I D E N T E . A norma dell'articolo 74 del Regolamento, meito allora ai voti l'emendamento del Governo tendente ad aggiungere all'articolo 8 il seguente comma. « In ogni altro caso di ricostruzione, l'applicazione dell'imposta è limitata alla ipotesi in cui la nuova costruzione abbia un maggior volume esterno o, anche a parità di volume, abbia un numero di vani superiore almeno del 60 per cento a quello dei vani preesistenti. L'imposta viene sempre applicata con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Torniamo all'articolo 9. Se me l'indica nuovamente lettura.

G E N C O , *Segretario:*

Art. 9.

Quando il numero dei vani costruiti sull'area risultante dalla demolizione sia superiore al doppio di quello dei vani demoliti e il volume complessivo del fabbricato non sia superiore a quello del fabbricato preesistente, la quota di cui al precedente articolo 8 si determina moltiplicando il plusvalore dell'area per il rapporto fra la metà del numero dei vani costruiti in eccedenza a quello dei vani demoliti e il numero complessivo dei vani costruiti.

P R E S I D E N T E . Ricordo che i senatori Roda, Banfi, Ronza, Caleffi, Milillo,

Alberti e Picchiotti hanno presentato due emendamenti: il primo tendente a sopprimere le parole: « e il volume complessivo del fabbricato non sia superiore a quello del fabbricato preesistente »; il secondo tendente a sostituire in fine le parole: « la metà del numero dei vani costruiti in eccedenza a quello dei vani demoliti e il numero complessivo dei vani costruiti » con le altre: « la metà delle superfici costruite in eccedenza a quelle dei vani demoliti e la superficie complessiva dei vani ricostruiti ».

R O D A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O D A . Per l'accordo testè intervenuto, il primo emendamento deve intendersi decaduto. Quanto al successivo, nonchè all'emendamento all'articolo 10, essi hanno un diverso contenuto, poichè propongono che, invece del volume complessivo, venga considerata la superficie. Chi ricostruisce per vendere, non valuta il prezzo a metro cubo, ma a metro quadrato. Ma dopo il compromesso a cui siamo arrivati e del quale dobbiamo dare riconoscimento all'onorevole Ministro, poichè il nostro Gruppo si ripropone di riprendere nuovamente e al più presto l'esame di questa materia in modo più organico e razionale ed augura vita breve alla legge che stiamo per approvare, dichiaro che ritiro i due predetti emendamenti.

P R E S I D E N T E . Comunico che il Governo, al fine di coordinare l'articolo 9 con i precedenti articoli che sono stati modificati, ha proposto che detto articolo sia così formulato:

Art. 9.

Quando il numero dei vani costruiti sull'area risultante dalla demolizione eccede quello dei vani demoliti in misura superiore a quella rispettivamente prevista nei due ultimi commi del precedente articolo, e il volume complessivo del fabbricato non sia superiore a quello del fabbricato preesistente, il valore imponibile si determina multipli-

cando il plusvalore dell'area, determinato a norma del precedente articolo, per il rapporto fra la metà del numero dei vani costruiti in eccedenza a quello dei vani demoliti e il numero complessivo dei vani costruiti.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 9 nel testo proposto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

Art. 10.

Quando il volume complessivo del fabbricato costruito sull'area risultante dalla demolizione sia superiore a quello del fabbricato demolito e il numero dei vani non superi il doppio di quello dei vani preesistenti, la quota di cui al precedente articolo 9 si determina moltiplicando il plusvalore dell'area per il rapporto fra il volume risultante in eccedenza a quello del fabbricato demolito e il volume del fabbricato costruito.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « il doppio di quello dei vani preesistenti, la quota di cui al precedente articolo 9 », con le altre: « il numero dei vani preesistenti di una percentuale maggiore di quella stabilita rispettivamente nei due ultimi commi dell'articolo 8, il valore imponibile ».

La Commissione accetta questo emendamento proposto dal Governo?

C E N I N I , relatore. La Commissione è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti la modifica proposta dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Gli articoli 11, 12 e 13 sono stati approvati nella seduta di ieri. Senonchè il Governo, per ragioni di coordinamento con le norme testè approvate, ha proposto che all'articolo 11, già votato dall'Assemblea, dopo le parole « le ipotesi », vengano aggiunte le altre: « di eccedenza ».

Poichè nessuno domanda di parlare, a termini dell'articolo 74 del Regolamento metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

Art. 14.

Sono esenti dall'imposta di cui agli articoli che precedono:

a) lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende municipalizzate, gli enti comunali di assistenza, i consorzi di enti pubblici territoriali e le frazioni di Comuni limitatamente alle aree situate nelle rispettive circoscrizioni, le università agrarie nonchè le regole del Cadore e del Trentino;

b) gli istituti autonomi per le case popolari, le aziende municipalizzate per la costruzione di case popolari, gli altri enti pubblici di cui all'articolo 16 del testo unico per l'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1933, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, l'I.N.A.-Casa e l'U.N.R.R.A.-Casas, prima giunta;

c) le istituzioni di assistenza e beneficenza riconosciute come enti morali, le persone giuridiche pubbliche aventi finalità di cura, d'istruzione ed educazione, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, gli enti beneficiari di culto, le associazioni sindacali ed assistenziali dei lavoratori, gli enti parastatali e previdenziali con fine pubblico e senza scopo di lucro, limitatamente ai beni usati per servizi di istituto ed alle aree destinate ad ampliamenti dei servizi stessi.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da par-

te dei senatori Roda, Banfi, Milillo, Caleffi, Negri e Ronza. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

« Alla lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: " nonchè le cooperative edilizie per case economiche e popolari e loro consorzi in possesso dei requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, quando il possesso delle aree all'atto della loro utilizzazione a scopo edificatorio, corrisponde a piani di costruzione di alloggi da assegnarsi ai soci delle cooperative medesime, sia in locazione sia in proprietà, e semprechè non si dia a luogo ad atti di utilizzazione di dette aree, totalmente o parzialmente, a favore di terzi " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Roda ha facoltà di illustrare questo emendamento.

R O D A . Una premessa: questo articolo è di estrema importanza, perchè riguarda tutte le esenzioni oggettive. Noi dichiariamo che ritireremo la nostra proposta relativa all'esclusione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, non dico a condizione (perchè ormai vi è già un accordo di massima), ma comunque a patto che si renda giustizia al settore delle cooperative edili. Infatti non vedo il motivo per cui sono stati escluse dalla lunga elencazione di esenzioni oggettive proprio le società cooperative edilizie, specialmente quelle che sono a proprietà indivisa: quindi le più genuine cooperative edili e le uniche che svolgano effettivamente una decisa azione calmieratrice nella giungla del caro-affitti.

Quando si tratta di cooperative di questo tipo, non è lecito pretendere da esse un'imposta sul plusvalore delle aree, che esse acquistano non certo per farne una speculazione o per rivenderle, ma soltanto per costruire. Costruiranno, magari, dopo un anno o due, perchè i quattrini che hanno disponibili, li usano la prima volta per comprare il suolo; quando poi verranno in possesso di altri mezzi finanziari, od otterranno

no i necessari mutui fondiari, solo allora finalmente potranno edificare la casa. Ecco il motivo per cui c'è talvolta un intervallo di tempo fra acquisto di suolo e costruzione dello stabile.

Mai, però, le cooperative di questo tipo acquistano aree per rivenderle e quindi per fare della speculazione. Non voglio qui tediarvi, ma posso garantirvi, cari amici, che l'unica azione calmieratrice che sia svolta a Milano — parlo della mia città e quindi con cognizione di causa — è rappresentata proprio dalle società cooperative, le quali praticano affitti di questo tipo: 30 mila lire a vano per anno, mentre il medesimo tipo di costruzione, situata nella medesima località, se appartiene ad un privato viene a costare, anziché 30 mila, 180 mila lire annue per vano. Siamo in un ordine di aumento di questo tipo.

Faccio appello al ben noto senso di comprensione dei colleghi perchè questo onesto emendamento di nostra parte passi senza obiezioni; così si potrà favorire la cooperazione genuina non soltanto a parole.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

C E N I N I , relatore. La Commissione è favorevole.

T R A B U C C H I , Ministro delle finanze. Il Governo si rimette al Senato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Roda, Banfi ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Roda, Milillo, Banfi e Ronza hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere, alla lettera c), le parole: « gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ».

R O D A . Ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Sempre sull'articolo 14 è stato presentato un emendamento

da parte dei senatori Pesenti, Minio, Mammutari, Ruggeri, Spezzano, Fortunati, Sacchetti e Montagnani Marelli. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

« Dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

” d) i proprietari di un solo lotto di aree fabbricabili di superficie non superiore a quella necessaria alla costruzione di una casa di abitazione per uso proprio o della propria famiglia alla condizione che il proprietario abbia un reddito ai fini dell'imposta complementare non superiore a 1.500.000 lire annue. L'esenzione viene deliberata dal consiglio comunale su domanda dell'interessato ” ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Ruggeri ha facoltà di illustrare questo emendamento.

R U G G E R I . Il Senato, all'articolo 1, ha approvato la norma in base alla quale l'imposta si applica anche per le costruzioni abusive già esistenti. È questa una norma, in fondo, accettabile. Però c'è costruzione e costruzione.

Fra tante esenzioni, noi, con questo emendamento, proponiamo che si esentino anche i proprietari di un solo lotto di aree fabbricabili che costruiscano una abitazione per sé o per la propria famiglia, purché abbiano un reddito annuo limitato. Vengono quindi escluse le grandi ville, le residenze signorili, eccetera.

Vorrei far presente che, se non approviamo questo emendamento, sottoponiamo all'imposta sulle aree tutte le case che vi sono nelle borgate romane ed anche in altri centri. Sappiamo infatti che moltissimi lavoratori, soprattutto dell'agricoltura, che sono affluiti nelle città e non hanno trovato un'abitazione, se la sono costruita comprando dei modestissimi appezzamenti di terreno; e spesso l'hanno costruita con le proprie forze. Ora, questi lavoratori verrebbero sottoposti all'imposta in base ai valori di oggi che naturalmente sono molto superiori, benché si tratti di zone lontane, in ge-

nere, quindici o venti chilometri dal centro urbano.

Abbiamo concesso l'esenzione per la ricostruzione dei grandi palazzi, con gli articoli 8, 9 e 10 abbiamo fatto pagare poco per i grattacieli che vengono ricostruiti nel centro urbano; credo che, proprio per un senso di carità cristiana, alla vigilia di Natale, non possiamo ammettere che le piccole e modeste costruzioni che si trovano nelle borgate vengano sottoposte all'imposta sull'incremento delle aree fabbricabili.

* G E N C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* G E N C O . Vorrei domandare al senatore Ruggeri se non ritiene che il proprietario di un'area, ad esempio, di centocinquanta metri quadrati possa costruire su quell'area un fabbricato di dieci piani. Ed allora l'emendamento cade...

R U G G E R I . Se costruisce un palazzo per venderlo o per farne delle abitazioni da cedere, la cosa è diversa...

* G E N C O . Secondo la formulazione dell'emendamento, se il proprietario di un piccolo lotto vi costruisce un fabbricato di dieci piani, poichè la superficie impiegata non è superiore a quella necessaria per la costruzione di una casa d'abitazione per uso proprio o della propria famiglia, l'esenzione viene concessa.

La norma contenuta nell'emendamento potrebbe quindi dar luogo a delle speculazioni. Per tale motivo io dichiaro di essere contrario all'emendamento in esame.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

C E N I N I , *relatore*. La Commissione non sarebbe aliena dal prendere in considerazione l'ipotesi prospettata con l'emendamento in esame, ma ritiene che l'emendamento medesimo possa con troppa facilità dar luogo a delle frodi. Basterebbe, per eu-

dere la legge, che il proprietario di una grande area ne staccasse una piccola parte, per un figlio ad esempio, appena sufficiente per la costruzione della casa d'abitazione.

La Commissione, inoltre, sarebbe comunque contraria a che l'esenzione venisse deliberata dal Consiglio comunale su domanda dell'interessato, poichè in tutti i casi di imposta il Consiglio comunale, quando la legge lascia al Comune una certa libertà nell'applicazione, fissa le norme di carattere generale. Il Consiglio non decide sui singoli casi di esenzione.

Quindi, ripeto, per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento, la Commissione, poichè questa norma si presterebbe ad abusi, è piuttosto contraria pur aderendo nello spirito a quello che è il significato dell'emendamento. Comunque vorrebbe che fosse soppresso l'ultimo periodo dell'emendamento stesso.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Ruggeri, insiste nell'emendamento?

R U G G E R I . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Pesenti, Minio ed altri. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(*Non è approvato*).

I senatori Montagnani Marelli, Sacchetti, Fortunati, Minio, Pesenti, Ruggeri, Mammucari e Spezzano hanno presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

C E M M I , *Segretario*:

« *Aggiungere il comma seguente:*

"Quando uno degli Enti o delle persone fisiche di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente articolo alieni le aree, deve farne

denuncia ai sensi dei precedenti articoli 1, 2, 3, 6. L'incremento di valore in tal caso si calcola a partire da tali alienazioni, assumendo come valore base quello della data dell'alienazione stessa ».

R U G G E R I . Ritiriamo questo emendamento.

C A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R E L L I . Vorrei chiedere un chiarimento, signor Presidente. Nel diritto positivo italiano è stabilito che « per dominio collettivo si intendono quelle persone giuridiche istituite a profitto degli abitanti di un Comune, di una frazione di Comune ed eccezionalmente anche di determinate famiglie per il godimento collettivo delle terre ».

Alla lettera a) dell'articolo 14 noi troviamo, tra gli aventi diritto all'esenzione, « le università agrarie nonchè le regole del Cadore e del Trentino ». Così come è formulato l'articolo, potrebbe sembrare che le università agrarie rappresentino un qualche cosa a sè stante e non appartengano alla categoria dei domini collettivi. Vorrei chiedere pertanto all'onorevole Ministro di chiarire che le università agrarie sono comprensive anche delle partecipanze agrarie — per esempio partecipanze emiliane — e delle comunanze agrarie, come si chiamano i domini collettivi nella nostra regione marchigiana.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Sono d'accordo con questa interpretazione.

C A R E L L I . La ringrazio.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 14 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

G E N C O , *Segretario*:

Art. 15.

Sono altresì esenti dall'applicazione dell'imposta, ai sensi del primo comma dell'articolo 3, chiunque sia il proprietario, l'usufruttuario, l'enfiteuta o il superficario, finchè i relativi vincoli perdurino:

a) le aree per disposizione di autorità destinate in modo permanente a parco o giardino e quelle sulle quali la costruzione, senza possibilità di deroga, è permanentemente vietata per disposizione del Ministero della pubblica istruzione o di quello della difesa, o per norme igieniche o di sicurezza o comunque per vincolo derivante dalla legge;

b) le aree comprese in zone industriali, se in forza di legge vi sia ammessa la costruzione solo per le finalità della zona e con speciale licenza e sia ammessa la possibilità di espropriazione al prezzo che i terreni avevano all'atto dell'istituzione della zona stessa od a prezzo commisurato alla capitalizzazione del solo reddito dominicale;

c) le aree che piani debitamente approvati destinino esclusivamente ed inderogabilmente alla edilizia popolare;

d) le aree comunque destinate a servizio o ad ampliamento di stabilimenti industriali, artigianali, o di aziende commerciali, di istituti di cura, assistenza, beneficenza, di scuole o collegi o di altri istituti di istruzione e di educazione, di enti e case religiose e di edifici di culto, purchè si tratti di aree appartenenti alle persone fisiche o giuridiche titolari di tali stabilimenti od istituti od edifici. L'esenzione è subordinata al fatto che la destinazione speciale per la quale è richiesta l'esenzione sia compatibile con le norme edilizie in vigore e risulti da vincolo, avente valore per un quindicennio, stipulato con atto pubblico notificato all'amministrazione comunale, e trascritto, dal quale derivi impegno di non costruire se non per gli usi sopra stabiliti;

e) le aree adibite a campi di corse o ad impianti sportivi a norma del regio decreto-

legge 2 febbraio 1939, n. 302, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 739, quando da atto pubblico, stipulato in contesto con l'amministrazione comunale e trascritto, risulti la relativa destinazione per almeno venti anni con impegno di non costruirvi per scopo diverso da quello sportivo;

f) le aree sistemate a parchi o giardini come pertinenze di ville o case di abitazione, annesse alle stesse ed appartenenti allo stesso proprietario, qualora questi, mediante dichiarazione unilaterale redatta per atto pubblico, debitamente trascritto e notificato al Comune, si impegni a mantenerne la destinazione per almeno quindici anni, o sulle quali sia comunque vietata la costruzione in base al regolamento edilizio o al piano regolatore, o a vincoli disposti dal Ministero della pubblica istruzione o da altre norme coattive;

g) le aree destinate in modo permanente e inderogabile dai piani regolatori — debitamente approvati — alla costruzione di strade, piazze, scuole, chiese ed in genere ad usi incompatibili con la costruzione di case o di fabbricati industriali, e quelle sulle quali non possano, per analogo impedimento, sorgere nuove costruzioni;

h) le aree soggette all'esercizio di usi civici, che impediscano l'utilizzazione ai fini edificatori.

Nei casi in cui i vincoli alla costruzione riguardino soltanto una parte delle aree possedute da una delle persone soggette all'imposta, si deduce dal complesso delle aree tassabili la relativa superficie. La deduzione non si effettua quando nella valutazione delle aree si tenga conto dei limiti di costruibilità.

(È approvato).

Art. 16.

Qualora sulle aree esenti vengano effettuate costruzioni in contrasto con i motivi per i quali sia stato riconosciuto il diritto all'esenzione oppure, nel caso della lettera b) del precedente articolo 15, siano effe-

tuate vendite senza esproprio, il contribuente decade dal diritto all'esenzione stessa, ed il Comune deve applicare a carico del proprietario attuale l'imposta calcolata in base al valore dell'ultimo anno.

In caso di costruzione nelle zone in cui questa sia vietata, in relazione al piano regolatore o ai vincoli disposti dal Ministero della pubblica istruzione, il tributo sarà applicato in un unico ruolo con la maggiorazione del cento per cento a titolo di sanzione civile, salva in ogni caso l'azione per il ripristino o per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle norme regolamentari o delle convenzioni col Comune.

(È approvato).

Art. 17.

Le dichiarazioni presentate dai contribuenti a norma degli articoli 6, 7 e 12 sono soggette a rettifica da parte del Comune con una o più deliberazioni da adottarsi dalla Giunta municipale e da notificarsi entro un anno dalla presentazione della dichiarazione.

In caso di omissione della dichiarazione di cui agli articoli 7 e 12 la deliberazione, di cui al comma precedente, ai fini dell'accertamento può essere adottata entro un quinquennio dalla data in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere effettuata.

Ai fini delle rettifiche e degli accertamenti i Comuni si avvalgono della collaborazione degli uffici tecnici erariali o degli uffici del Genio civile.

Gli uffici del registro comunicano d'ufficio, entro sessanta giorni da quello in cui pervengono a loro conoscenza, tutti gli atti, gli accertamenti definitivi e le decisioni delle commissioni di valutazione e ogni altro elemento che possa concorrere ai fini dell'accertamento o della rettifica di valore.

(È approvato).

Art. 18.

Gli accertamenti e le rettifiche devono essere notificate per estratto al contribuente

entro trenta giorni dalla data della deliberazione di cui all'articolo 17.

Salvo i casi in cui il valore delle aree sia stato accertato o rettificato in via definitiva ai fini delle imposte sui trasferimenti e di successione e sia incontestabile, ogni accertamento o rettifica di valore, come pure ogni rettifica eseguita dal Comune del calcolo dell'incremento di valore imponibile a seguito di valutazione diretta effettuata a norma dell'articolo 3, possono essere impugnati dal contribuente soltanto contestualmente all'impugnazione dell'atto di rettifica o di accertamento di valore imponibile in conformità alle norme del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 19.

L'imposta sull'incremento di valore è dovuta dall'alienante; nel caso di trasmissione del diritto di usufrutto, della nuda proprietà, del diritto di superficie e di enfiteusi di durata limitata nel tempo, si applicano, per il calcolo ed eventuale ripartizione dell'onere, le norme di cui alla legge del registro. I cedenti sono in ogni caso tenuti solidalmente per il pagamento dell'imposta sull'incremento di valore.

La trasmissione dell'enfiteusi e del diritto di superficie permanenti è parificata alla cessione del diritto di proprietà.

Il consolidamento dell'usufrutto o dell'uso con la nuda proprietà e la cessazione dei diritti di superficie e di enfiteusi danno luogo ad accertamenti di *plusvalore* e ad applicazione dell'imposta se la separazione del diritto parziario della proprietà o la sua alienazione sia stata conseguenza di atto tra vivi.

(È approvato).

Art. 20.

L'incremento di valore accertato in occasione dell'utilizzazione edificatoria è colpito da imposta a carico del proprietario, dell'enfiteuta e del superficiario permanente

salva l'applicazione dell'articolo 964 del Codice civile per la suddivisione dell'onere fra i cointestati.

Ove sussistano diritti di usufrutto o di enfiteusi o di superficie di durata limitata nel tempo, l'imposta accertata per costruzione è applicata e percetta a carico di tutti gli aventi diritto sull'area in via solidale; l'onere si suddivide fra i vari aventi diritto secondo le norme di cui alla legge di registro.

(È approvato).

Art. 21.

L'imposta di cui alla presente legge è applicata sull'incremento di valore delle aree fabbricabili, con aliquota determinata come segue:

a) se l'incremento di valore imponibile, diviso per il numero degli anni interi compresi nel periodo per il quale il *plusvalore* si calcola, è inferiore al 30 per cento del valore di base, l'aliquota è del 15 per cento sul *plusvalore* globale;

b) per la parte di incremento di valore, determinato come alla lettera a), superiore al 30 per cento ed inferiore al 50 per cento del valore di base, l'aliquota è del 20 per cento;

c) per la parte di incremento di valore, determinato come alla lettera a), superiore al 50 per cento ed inferiore al 100 per cento del valore di base, l'aliquota è del 25 per cento;

d) per la parte di incremento di valore, determinato come alla lettera a), superiore al 100 per cento ed inferiore al 300 per cento del valore di base, l'aliquota è del 30 per cento;

e) per la parte di incremento di valore, determinato come alla lettera a), superiore al 300 per cento ed inferiore al 500 per cento del valore di base, l'aliquota è del 40 per cento;

f) per la parte di incremento di valore, determinato come alla lettera a), superiore al 500 per cento del valore di base, l'aliquota è del 50 per cento.

Per gli incrementi di valore verificatisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge l'imposta si applica sempre con l'aliquota dell'8 per cento.

Il credito derivante dall'applicazione dell'imposta di cui al presente titolo è collocato fra quelli privilegiati, in grado successivo ai crediti indicati all'articolo 2780 del Codice civile. Sono fatti salvi i diritti acquistati da terzi in base ad atto iscritto o trascritto anteriormente alla data della deliberazione istitutiva dell'imposta.

I terzi che abbiano acquistato diritti in base ad atto iscritto o trascritto successivamente alla data di cui al secondo comma del presente articolo possono comunque ottenere che il privilegio venga esercitato limitatamente alla parte di credito proporzionale al valore (riferito al momento in cui è sorto il debito di imposta) dell'immobile sopra cui siano stati acquistati i suddetti diritti.

Nel caso in cui il contribuente paghi in unica soluzione l'importo totale entro 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui agli articoli 7 e 12, l'imposta è ridotta del 10 per cento se il pagamento poteva essere fatto in 12 bimestralità e del 15 per cento se poteva essere effettuato in 24 bimestralità.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo i senatori Roda, Ronza, Caleffi, Banfi e Milillo hanno presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

« Sostituire il primo ed il secondo comma con i seguenti:

" L'imposta di cui alla presente legge è applicata all'incremento di valore delle aree fabbricabili con aliquota determinata come segue:

a) se l'incremento di valore imponibile è inferiore al 30 per cento del valore di base, l'aliquota è del 25 per cento sul *plusvalore* globale;

b) per la parte di incremento di valore superiore al 30 per cento del valore di base e inferiore al 50 per cento, l'aliquota è del 30 per cento;

c) per la parte di incremento di valore superiore al 50 per cento del valore di base e inferiore al 100 per cento, l'aliquota è del 40 per cento;

d) per la parte di incremento di valore superiore al 100 per cento del valore di base ed inferiore al 500 per cento, l'aliquota è del 60 per cento;

e) per la parte di incremento di valore superiore al 500 per cento del valore di base, l'aliquota è del 70 per cento.

Per gli incrementi di valore verificatisi sino alla data di entrata in vigore della presente legge, l'imposta si applica sempre con l'aliquota del 20 per cento ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Roda ha facoltà di illustrare questo emendamento.

R O D A . Il nostro emendamento eleva, non certo eccessivamente, ma in saggia misura, le aliquote, partendo da un presupposto molto semplice.

Siccome al valore venale iniziale, cioè di partenza per il computo del plusvalore, verranno addizionati, quali fattori incrementativi, gli interessi legali, le spese complementari sostenute per l'acquisizione dell'area, il lavoro del proprietario e dei suoi familiari, tutte le spese che si sono incontrate per il miglioramento del terreno, eccetera eccetera, allora noi ci chiediamo, dal punto di vista del diritto tributario, che differenza vi sia tra un reddito di questo tipo, che d'altronde si consegue senza nessuna fatica e senza alcun rischio, qual è la rendita di posizione delle aree fabbricabili, e il reddito misto di capitale e lavoro, tassabile invece in categoria B, per il quale c'è un rischio, e talvolta un grosso rischio, da parte dell'imprenditore, che impiega capitali anche non suoi e tutta la sua operosità: orbene, il reddito di ricchezza mobile di categoria B è tassato con aliquote che sono ben diverse da queste, con delle aliquote cioè che per il privato raggiungono il 27-28 per cento e per le società arrivano al 40-42 per cento, se si comprendono tutte le addizionali.

Non vedo il motivo per cui si debba fare un trattamento di favore di questo genere

proprio a quei redditi meno rischiosi, meno sudati e certo più copiosi di quelli dell'imprenditore.

La trappola è proprio qui, all'articolo 21, perchè soltanto apparentemente le aliquote sono quelle che leggiamo. Infatti vediamo che, da un'aliquota del 15 per cento per un plusvalore inferiore del 30 per cento, possiamo arrivare ad un'aliquota massima del 50 per cento per plusvalenze superiori al 500 per cento. E ciò potrebbe anche essere accettabile, laddove non intervenisse la grossa falciatura del divisore, determinato dal numero degli anni in cui si è maturata la plusvalenza.

Io accetto il concetto di graduare le aliquote per scaglioni, e rendere quindi l'imposta progressiva per scaglioni e non progressiva continua. Non accetto però il principio che l'incremento di valore debba essere diviso per il numero degli anni. Allora tutta la faccenda cambia aspetto.

Badate che, nell'ipotesi in cui l'area sia rimasta in proprietà per 5 anni, non arriverete ad applicare l'aliquota del 50 per cento se non per incrementi di valore non inferiori al 2500 per cento! Pare incredibile, ma così è.

E valga il vero. Io vi faccio un'ipotesi molto semplice. Sapete, onorevoli colleghi, quando noi arriveremo — nell'ipotesi dell'articolo 21 — ad applicare l'aliquota del 50 per cento sul plusvalore delle aree? Nell'ipotesi in cui il soggetto d'imposta acquisti, poniamo, un terreno per cento milioni, e rivendendolo dopo 5 anni guadagni almeno 2500 milioni. Se guadagnasse 2400 milioni ricadrebbe immediatamente nell'aliquota minore del 40 per cento. Infatti: valore d'acquisto 100 milioni, venduto dopo 5 anni a 2600 milioni; utile 2500 milioni; diviso 5, utile 500 milioni, cioè esattamente il 500 per cento.

Vi sembra giusto che si arrivi all'aliquota del 50 per cento soltanto quando si verifica questa ipotesi di un guadagno di 2400 milioni su cento di costo? E poi, l'aliquota del 50 per cento non è certamente troppo lontana dalla normale tassazione delle società, che arriva al 40-42 per cento, senza beneficio di alcun scaglione, per utili che implicano

tutti quei rischi che dobbiamo pure riconoscere agli imprenditori! La tenuità delle aliquote dell'articolo 21 è veramente inaccettabile.

Inoltre anche se si tratta di un'aliquota del 50 per cento, questa è applicata a scaglioni; cioè, nel nostro caso, chi ha conseguito un utile del 2500 per cento non paga il 50 per cento sul plusvalore, ma usufruisce di tutti gli scaglioni intermedi, dal 15 per cento in su. È un beneficio cospicuo che si aggiunge a quello più cospicuo ancora della divisione per gli anni.

Ma non vi dice niente, onorevoli colleghi, il fatto che, per arrivare al 50 per cento, bisogna, su cento milioni, guadagnare 2500 milioni, vale a dire che un immobile costato cento milioni occorre venderlo almeno a 2600 milioni?

Ecco in che cosa consiste la trappola contenuta nell'articolo 21! E allora, mi spiace di dover dire che non condivido il concetto dell'onorevole Ministro espresso alla Camera dei deputati, e cioè il concetto dello spazio-tempo.

Cosa significa spazio-tempo, in questo caso? Avrei capito un concetto di questo tipo se non avessimo aggiunto al valore iniziale tutte le maggiorazioni, cioè interessi di computo, spese incrementative di tutti i tipi e così via; allora avrei potuto anche entrare nell'ordine d'idee del Ministro.

Ma se noi ammettiamo il principio di migliorare il valore-base iniziale di tutti i costi successivamente sostenuti, che senso ha allora non soltanto la progressione per scaglioni (laddove io vedrei una progressione continua, tipo complementare), ma anche la divisione del plusvalore per il numero degli anni in cui esso venne conseguito? E se allora il confronto deve essere fatto tra costi e ricavi, dal momento che, insieme al costo iniziale, aggiungiamo tutti gli altri costi sopra descritti, anche quelli meno controllabili da un punto di vista fiscale, è chiaro che la differenza, cioè l'utile netto, deve essere tassata con una sola aliquota, e non usufruire di scaglioni minori. Men che meno si può introdurre il concetto di tempo che riduce le aliquote alla minima. Il nostro emenda-

mento fa giustizia di queste incongruenze legislative.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

C E N I N I , relatore. La Commissione prega il senatore Roda di ritirare il suo emendamento. In sede di Commissione si è infatti già esaminato il problema delle aliquote di applicazione, e si è ritenuto di dover accettare il testo proposto dalla Camera. L'emendamento del senatore Roda modifica tutto il sistema del disegno di legge, e la Commissione non può che essere contraria.

R O D A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O D A . Invero, quando ho illustrato l'emendamento, l'ho fatto soprattutto per assolvere il dovere di esporre questo principio, la cui importanza è tale che avrebbe meritato una più diffusa esposizione; questa avrebbe richiesto però qualche minuto di più, ed io non ho voluto abusare della pazienza del Senato. A questo punto, di fronte alla preghiera del senatore Cenini, mi trovo imbarazzatissimo e sono tentato di accedervi. Se lo faccio, cioè se ritiro l'emendamento, che per me è sostanziale, è perchè ritengo ed auguro che questa legge abbia vita breve. Ritiro dunque l'emendamento, purchè il collega Cenini, il Governo, il Parlamento accedano all'emendamento riguardante le *plusvalenze* tassabili nell'arco dei 10 anni.

F O R T U N A T I . Dichiaro di far mio l'emendamento del senatore Roda.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Il Governo osserva che le modifiche proposte dall'emendamento sono due: l'aumento delle aliquote, la diversa base imponibile.

Il Governo fa presente, sull'andamento delle aliquote e la relativa progressività, che, nei casi di reddito costante, o nei casi in cui si abbia da fare con società commerciali, quindi necessariamente amministrate con bilancio, le plusvalenze rimangono anche assoggettate all'imposta mobiliare comune. Sembra quindi che l'aliquota sia sufficientemente incisiva, nella sua misura del 15 per cento, con gli aumenti previsti dal testo approvato dalla Camera.

Ai fini della base imponibile e della progressività, sembra al Governo che sia esatto il concetto in base al quale la Camera ha determinato l'aumento delle aliquote. Non si tratta infatti di vedere oggettivamente soltanto il rapporto fra due valori; il rapporto fra due valori, invero, ha un'importanza maggiore se la plusvalenza si è verificata in breve tempo, ed un'importanza minore se la plusvalenza si è verificata in un tempo molto diluito. In questo caso la progressività non può essere calcolata in base ad un guadagno oggettivamente considerato, ma al guadagno tenendo conto della velocità di produzione, cioè del tempo nel quale si è formato; cosa che è normale per tutti i regimi di applicazione dell'imposta mobiliare (ed in fondo in questo caso stiamo trattando un tipo particolare di imposta mobiliare). Ecco perchè, dovendosi tener conto della velocità di acquisizione dell'utile, si è calcolato che non possa essere colpito con maggiori aliquote il maggior reddito se esso non si è verificato nello stesso periplo di tempo. Altrimenti noi avremmo una situazione di questo genere: il cittadino che abbia avuto l'aumento da 100 a 105 in un anno, da 105 a 110 in un altro anno, da 110 a 115 nel terzo ed abbia pagato attraverso le vendite sui vari aumenti di 5,6 unità, nel primo, nel secondo e nel terzo anno, pagherebbe molto meno del cittadino che abbia realizzato semplicemente l'utile dal primo al terzo anno, mentre l'utile sarebbe, evidentemente, lo stesso. Ecco perchè il Governo si permette serenamente di non accogliere nè l'emendamento fatto proprio dal senatore Fortunati nè, lo preciso sin da ora, quello del senatore Sacchetti, il quale, tenendo ferme le aliquote, toglie il concetto di correla-

zione alla velocità di acquisizione del guadagno che è nel testo approvato dalla Camera.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento dei senatori Roda ed altri fatto proprio dal senatore Fortunati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Avverto che, di conseguenza, è precluso l'emendamento presentato dai senatori Sacchetti, Minio, Fortunati, Ruggeri, Montagnani Marelli, Spezzano, Pesenti e Mammucari tendente a sostituire, al primo comma, le lettere a), b), c), d) ed f) con le seguenti:

« a) con l'aliquota del 15 per cento sul plusvalore globale se l'incremento del valore imponibile è superiore al 30 per cento del valore di base;

b) con l'aliquota del 20 per cento se l'incremento del valore imponibile è fra il 30 ed il 50 per cento del valore di base;

c) con l'aliquota del 30 per cento se l'incremento del valore imponibile è fra il 50 e il 100 per cento del valore di base;

d) con l'aliquota del 40 per cento se l'incremento del valore imponibile è fra il 100 ed il 250 per cento del valore di base;

e) con l'aliquota del 50 per cento in tutti gli altri casi ».

Metto pertanto ai voti l'articolo 21. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

G E N C O , Segretario:

Art. 22.

Dall'incremento di valore soggetto all'imposta è detratto l'incremento relativo allo stesso periodo assoggettato al contributo di miglioria specifica.

(È approvato).

Art. 23.

Ai fini del calcolo del valore imponibile, il valore venale iniziale è aumentato dei fattori incrementativi dipendenti dall'opera del proprietario e dei suoi familiari, delle spese sostenute in conseguenza dell'acquisto delle aree e di quelle per ogni miglioramento ad esse apportato, del valore delle piantagioni quando questo sia realizzabile indipendentemente dal terreno, nonchè degli interessi legali calcolati sul valore venale iniziale in ragione d'anno.

Le imputazioni di cui al comma precedente si effettuano solo quando si riferiscono a fatti avvenuti nel periodo per il quale è calcolata l'imposta e la richiesta di imputazione deve essere fatta nella stessa dichiarazione prevista dagli articoli 6, 7 e 12 tanto in caso di alienazione che di costruzione sull'area, come pure per trascorso decennio.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte dei senatori Roda, Banfi, Caleffi, Milillo e Ronza. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

« Sostituire il primo comma con il seguente:

” Ai fini del calcolo del valore imponibile, il valore venale iniziale è aumentato delle spese sostenute in conseguenza dell'acquisto delle aree, del valore delle piantagioni quando esso sia realizzabile indipendentemente dal terreno, nonchè degli interessi legali calcolati sul valore venale iniziale in ragione d'anno e di quelle spese che hanno contribuito ad incrementare il valore della aerea ” ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Roda ha facoltà di illustrare questo emendamento.

R O D A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, spero di trovare consenziente l'onorevole Ministro perchè all'articolo 23, accanto ad elementi di maggiorazione del valore

venale iniziale, assunto come base di partenza, che noi consideriamo equi, perchè sono facilmente accertabili ed anche in misura non equivoca, vengono però introdotte delle spese incrementative che noi non possiamo riconoscere. Allora, secondo il nostro punto di vista, ai fini del calcolo del valore iniziale dobbiamo aggiungere, al costo iniziale per l'acquisto delle aree, il valore delle piantagioni quando esso sia realizzabile indipendentemente dal terreno, nonchè gli interessi legali. Tutto questo può andare, perchè è obiettivamente giusto ed anche di indiscusso calcolo. Non così è invece per le altre voci incrementative del costo di partenza, come, per esempio, l'opera del proprietario del terreno e quella dei suoi familiari, o le spese sostenute per migliorare il fondo. Qui veramente entriamo nel campo dell'indeterminato e ciò si presterebbe ai peggiori arbitri. Come è possibile stabilire il varole del lavoro del proprietario del fondo e quello dei suoi familiari? Che cosa sono le spese sostenute per migliorare il fondo? In che consistono? Ed in quale misura hanno riflessi sul valore dell'area agli effetti della determinazione del prezzo di vendita?

Non dimentichiamoci che il soggetto d'imposta è tenuto a fare la sua brava dichiarazione: valore iniziale più incrementi intervenuti, valore finale. Quando si discuteranno tali dichiarazioni del contribuente sarà passato diverso tempo dalla dichiarazione. Noi qui, introducendo elementi di incremento del valore iniziale del tutto soggettivi e non certo controllabili, specie se a distanza di tempo, rischiamo di aprire le cateratte di un contenzioso a non finire. Stiamoci bene attenti. Chi controllerà infatti l'apporto, in valore, dell'opera del proprietario del fondo?

Noi proponiamo perciò di escludere tutti gli elementi di costo successivo che possono dar luogo ad una contestazione di impossibile soluzione, cioè gli elementi dubbi. Basta del resto fare il confronto tra la stesura originaria dell'articolo 23 e il nostro emendamento per rendersi conto che noi ci siamo limitati a togliere dai valori incrementativi soltanto quelle voci o quegli elementi che possono essere artatamente aggiunti dal soggetto di imposta, al solo scopo di diminuire notevolmente il plusvalore tassabile

senza giustificazione plausibile, ed aprire in tal modo una lunga serie di contestazioni.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

C E N I N I , relatore. Si tratta di una questione più di forma che di sostanza. Anch'io in Commissione avevo accennato al fatto che la formulazione del testo proposto dalla Camera non è molto felice. Probabilmente il testo suggerito dal senatore Roda è migliore e più accettabile dal punto di vista formale.

Io personalmente, tanto per quel che concerne il testo della Commissione come per l'emendamento Roda, farei distinzione tra gli interessi legali per le aree fruttifere e quelli per le aree infruttifere. Infatti, quando si tratta di terreni coltivati, non vedo la ragione per la quale si debbano applicare gli interessi; mentre è giustificato quando si tratta di terreni non coltivati.

Comunque, poichè avevamo accettato in Commissione il testo così come è e, poichè il senatore Roda lo ripropone uguale nella sostanza ma in una forma che mi sembra migliore, ritengo che il suo emendamento possa essere accettato.

T R A B U C C H I , Ministro delle finanze. Il Governo si rimette al Senato.

P R E S I D E N T E . Prima di porre ai voti l'emendamento in esame, comunico che sono stati presentati due emendamenti soppressivi da parte dei senatori Pesenti, Ruggeri, Mammucari, Fortunati, Spezzano, Montagnani Marelli, Sacchetti e Minio. Si dia lettura di tali emendamenti.

G E N C O , Segretario:

« Al primo comma, sopprimere le parole:

” delle spese sostenute in conseguenza dell'acquisto delle aree e di quelle per ogni miglioramento ad esse apportato ” »;

« e le parole:

” nonchè degli interessi legali calcolati sul valore venale iniziale in ragione di anno ” ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Ruggeri ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

R U G G E R I . L'articolo 23 precisa che, ai fini del calcolo dell'imponibile, il valore venale iniziale è aumentato — e pertanto è fatto esente — dei fattori incrementativi dipendenti dall'opera del proprietario e dei suoi familiari — e qui siamo d'accordo — delle spese sostenute in conseguenza dell'acquisto delle aree — non si capisce che cosa ciò significhi e da che cosa derivi la valutazione — e di quelle per ogni miglioramento ad esse apportato. Cioè, prima si parla di fattori incrementativi dipendenti dall'opera del proprietario e dei familiari e poi si parla di miglioramenti apportati dagli stessi. Sono due cose che mi sembra abbiano lo stesso significato. I proprietari, però, troveranno certamente il modo di dimostrare che si sono verificati due tipi di miglioramento e quindi chiederanno due volte l'esenzione. Questa la ragione dei nostri emendamenti soppressivi.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sugli emendamenti dei senatori Pesenti, Ruggeri ed altri.

C E N I N I , *relatore*. Accettando l'emendamento Roda, che sostanzialmente riproduce il testo della Commissione, ovviamente la Commissione non può accettare l'emendamento Pesenti, Ruggeri ed altri. Circa l'altro emendamento che riguarda gli interessi legali, mi sono già espresso.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il primo emendamento soppressivo presentato dai senatori Pesenti, Ruggeri ed altri sul primo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il secondo emendamento soppressivo presentato dagli stessi senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Roda, Banfi ed altri tendente a sostituire il primo comma con il seguente: « Ai fini del calcolo del valore imponibile, il valore venale iniziale è aumentato delle spese sostenute in conseguenza dell'acquisto delle aree, del valore delle piantagioni quando esso sia realizzabile indipendentemente dal terreno, nonchè degli interessi legali calcolati sul valore venale iniziale in ragione d'anno e di quelle spese che hanno contribuito ad incrementare il valore della area ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 23 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

Art. 24.

L'imposta accertata sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili è ammessa in detrazione, agli effetti della tassazione del reddito mobiliare derivante dal realizzo o dall'accertamento della plusvalenza.

Dalla imposta sugli incrementi di valore è deducibile, per i contribuenti che vi sono soggetti, l'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni dovuta sulle plusvalenze soggette all'imposta di ricchezza mobile. La deduzione non può superare la parte proporzionale dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, attribuibili al Comune sulle plusvalenze relative alle aree che hanno formato oggetto della presente imposta.

(*È approvato*).

CAPO II

Art. 25.

I Comuni capoluogo di provincia, e i Comuni con oltre 50 mila abitanti, che deliberano la istituzione dell'imposta di cui al precedente articolo 1 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, possono fissare fino al 1° gennaio del decimo anno antecedente a quello nel quale la deliberazione è stata adottata, la data di riferimento di cui al precedente articolo 5. Tale facoltà può essere esercitata, con deliberazione del Consiglio comunale da sottoporre alla Giunta provinciale amministrativa, anche dai Comuni con meno di 50 mila abitanti, qualora siano ubicati in prossimità di un Comune con più di 50 mila abitanti e siano compresi nella zona di espansione urbanistica o in un piano intercomunale di quest'ultimo.

I Comuni suddetti possono altresì applicare l'imposta sull'incremento di valore a carico di coloro che abbiano alienato aree posteriormente alla data di riferimento fissata in conformità al comma precedente ma prima dell'entrata in vigore della presente legge.

In sede di prima applicazione della presente legge, nei Comuni che si avvalgono della facoltà prevista dal primo e dal secondo comma del presente articolo gli intestatari di aree fabbricabili di cui al primo comma dell'articolo 3 sono soggetti in via straordinaria all'applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree di loro proprietà verificatisi dalla data di riferimento fissata ai sensi del primo comma o dalla data di posteriore acquisto fino alla data della deliberazione istitutiva dell'imposta.

Le relative dichiarazioni devono essere presentate da parte di detti intestatari nel termine di 180 giorni dalla data dell'avviso del sindaco di cui al secondo comma dell'articolo 42.

Nei casi di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo l'aliquota è fissata nella misura dell'8 per cento.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo i senatori Roda, Banfi, Ronza, Milillo e Mott hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « 50 mila abitanti », con le altre: « 10 mila abitanti ».

Il senatore Roda ha facoltà di svolgerlo.

R O D A . Questo articolo deve essere attentamente considerato dal Senato, perchè secondo il nostro avviso è di estrema importanza, ed è uno dei pochi articoli di questo disegno di legge, da noi così giustamente e severamente giudicato, che garantisca qualche cosa di veramente positivo. Infatti dà la possibilità ai Comuni di retrodatare di dieci anni l'inizio dell'applicazione della imposta sulla plusvalenza, e cioè colpisce retroattivamente la speculazione. Non è logico, infatti, che, dopo il travagliato iter del presente disegno di legge sulla speculazione delle aree, e di quello approvato dal Senato fin dall'inizio del 1957 (se le cose fossero andate come dovevano andare, la legislazione italiana fin dal 1957 si sarebbe arricchita di una legge di questo tipo), non è giusto, dicevo, che vadano indenni tutti gli speculatori i quali hanno operato quando già si sapeva che il Parlamento stava per approvare una legge di parziale incameramento della speculazione edilizia. Non è nè etico nè plausibile quindi che si lascino tranquilli nei forzieri degli speculatori i lucri da essi incamerati negli anni passati. Ecco il motivo per cui noi, sia pure accedendo al concetto del Governo e della Commissione di tassare con minori aliquote i lucri conseguiti nel passato, tuttavia reputiamo che questo diritto non lo abbiano solo i Comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti, ma sia esteso a quelli con popolazione superiore ai 30 mila abitanti, a quelli contermini ai grandi Comuni ed a quelli dichiarati di cura e di soggiorno, senza con ciò nulla togliere all'autonomia comunale. Infatti questa benedetta autonomia è un po' un'arma a doppio taglio; la si adopera solo quando fa comodo contro l'interesse dei Comuni stessi.

Io penso che con questo nostro emendamento, che dà la facoltà ai Comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti ed a

quelli di cui al primo comma dell'articolo 1 di perseguire gli speculatori di aree con retroattività fino al 10° anno, nulla si toglie alle autonomie comunali, anzi non si fa altro che mettere gli amministratori nella condizione di perseguire onestamente tutti quegli utili di congiuntura che noi desideriamo rientrano nelle casse dei Comuni, che in questi ultimi anni si sono letteralmente dissanguate per impiantare servizi sociali e valorizzare quindi le aree private. Mi sembra che dal punto di vista etico non ci sia nulla da aggiungere, tutti ci siamo trovati d'accordo sull'articolo 1. Si tratta qui soltanto di estendere, con un emendamento, le facoltà previste dall'articolo 1, stabilendo la retroattività a 10 anni.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

CENINI, relatore. La Commissione, indipendentemente dal parere personale del relatore — perchè occorre ricordare, e certamente i colleghi lo ricordano, che io stesso in Commissione avevo fatto una proposta di questo genere nella relazione orale e in quella a stampa — pregherebbe il collega Roda di coordinare questo emendamento con quanto è stato approvato all'articolo 1.

All'articolo 1 si è detto, infatti, che l'obbligo dell'istituzione dell'imposta sussiste per i Comuni aventi una popolazione superiore ai 30.000 abitanti, che siano capoluoghi di Provincia, stazioni di cura e soggiorno, o limitrofi ad altri che abbiano più di 300.000 abitanti.

La Commissione propone pertanto di sostituire, alle parole « 50 mila abitanti », contenute nel disegno di legge, le parole « 30 mila abitanti ».

RODA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODA. Le argomentazioni del collega Cenini, anche dopo la premessa che egli ha fatto — infatti egli, da quell'onesto e preveggen- te amministratore comunale che è,

aveva proposto di portare il limite a 10 mila abitanti — hanno un fondamento.

Dal momento che all'articolo 1 abbiamo raggiunto un compromesso, non mi resta che rimettermi alla proposta della Commissione.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Io non comprendo che relazione vi sia fra l'articolo 25 e l'articolo 1.

All'articolo 1 si stabilisce l'obbligo della istituzione dell'imposta per determinati Comuni, e contemporaneamente si ammette la facoltà di tale istituzione per tutti gli altri Comuni. Con l'articolo 25, invece, se non si chiariscono le cose, si viene a sancire una disegualianza giuridica tra i Comuni. Infatti, con l'articolo 25 solo alcuni Comuni possono retrodatare di dieci anni l'istituzione dell'imposta.

Che senso ha, dunque, mettere in relazione l'articolo 25 con l'articolo 1? Se noi riconosciamo che solo determinati Comuni possono far retrocedere di dieci anni la data per la determinazione dell'incremento di valore tassabile, nei Comuni che non hanno tale possibilità il provvedimento legislativo risulta inefficiente.

È certo che vi sono Comuni, con popolazione inferiore a 30 mila abitanti, nei quali si sono verificate speculazioni molto intense.

Ora, delle due l'una: o la speculazione vi è stata e la norma ha senso economico, cioè dà luogo a basi imponibili; oppure la speculazione non si è manifestata e il fatto di ammettere o non ammettere la retrodatazione non incide sull'applicazione del tributo. Non capisco, perciò, perchè si insista nel voler creare una distinzione artificiosa di Comuni.

È la realtà economica che prova se vi è stata speculazione, e, quindi, se si sono manifestate plusvalenze. Se le plusvalenze non si sono manifestate, il tributo non trova base imponibile, qualunque sia la retrodatazione.

Io prego il relatore di voler tener presente tutto ciò e di non insistere, quindi, nel mettere l'articolo 25 in relazione con l'articolo 1.

M I N I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I N I O A me pare che le ragioni addotte dal collega Fortunati dovrebbero essere tenute nella debita considerazione, sia dalla Commissione che dal Governo.

Si tratta non soltanto di mettere i Comuni nelle stesse condizioni per poter esercitare su una base di uguaglianza un loro diritto, ma anche di mettere i cittadini nelle stesse condizioni di uguaglianza di diritto. In due Comuni limitrofi potrebbero esservi, ad esempio, dei cittadini soggetti ad un tributo e dei cittadini che invece non lo sono, il che non mi pare nemmeno conforme al dettato costituzionale oltrechè al principio di uguaglianza di tutti i cittadini.

D'altronde, è anche vero quello che ricordava il collega Fortunati, che cioè la facoltà di retrodatazione non pregiudica nulla, perchè se non c'è stata la speculazione e quindi incremento di valore, essa non opera. La facoltà di retrodatazione non significa soltanto una differenza maggiore di incremento di valore, ma significa anche applicare l'imposta a speculazione già avvenuta e a reddito già realizzato.

In questo stesso articolo, infatti, al secondo comma, si dice: « I Comuni suddetti possono altresì applicare l'imposta sull'incremento di valore a carico di coloro che abbiano alienato aree posteriormente alla data di riferimento, eccetera »; quindi con questa differenziazione si viene ad escludere praticamente dall'imposta tutta una serie di persone che hanno realizzato guadagni e profitti, mentre in altri Comuni l'imposta la pagherebbero, e non si vede proprio qual è la ragione per riconoscere in sede legislativa una tale diversità di trattamento che finisce per essere una vera e propria ingiustizia fiscale

P R E S I D E N T E . Comunico che, i senatori Angelo De Luca, Baracco, ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, al primo comma dell'articolo 25, le parole: « I Comuni capoluogo di provincia, e i Comuni con oltre 50.000 abitanti, che deliberano la istituzione dell'imposta di cui al precedente articolo 1 », con le altre: « I Capoluoghi di provincia, i Comuni aventi una popolazione superiore ai 30.000 abitanti, i Comuni dichiarati stazioni di soggiorno e di cura e quelli limitrofi a Comuni aventi non meno di 300.000 abitanti, che sono obbligati ad applicare l'imposta ai sensi del primo comma dell'articolo 1 ».

Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Il Governo è favorevole naturalmente al testo approvato dalla Camera; però deve riconoscere che, nonostante la contraria opinione del senatore Fortunati, esiste una ragione logica per accettare l'emendamento proposto dal senatore Angelo De Luca, emendamento che ha avuto anche accoglienza favorevole da parte del senatore Roda.

Anzitutto qui, in sostanza, non si tratta di dire che noi applichiamo retroattivamente la legge esclusivamente per alcuni e per altri no; si tratta soltanto di assumere, come base per l'incremento di valore imponibile, il valore di una certa data, cioè della data nella quale si può considerare che sia iniziato, in modo particolare, il movimento di aumento di valore delle aree fabbricabili.

Ora, quando noi, nell'articolo 1, abbiamo stabilito che in alcuni Comuni è obbligatorio imporre la tassa e in altri no, perchè abbiamo fatto questa distinzione? Perchè abbiamo ritenuto che in alcuni Comuni, cioè nei Comuni di cui all'articolo 1, il fenomeno acquisiti una rilevanza sociale per la quale non è possibile o non è giusto lasciare all'arbitrio delle Amministrazioni applicare o non applicare l'imposta. In altri Comuni, invece, abbiamo ritenuto che la rilevanza sociale del fatto sia, evidentemente, molto minore, e che perciò si debba rientrare nella regola normale della facoltatività.

Ora, sembra a me che sia logico applicare qui questo stesso criterio. Nei Comuni dove il fenomeno ha avuto una rilevanza così particolare, per cui abbiamo ritenuto di prescindere anche dalla volontà dei Comuni stessi e di imporre l'applicazione dell'imposta, anche se questa, in fondo, si sarebbe dovuta lasciare all'arbitrio dei Consigli comunali, è necessario anche arrivare a un punto di partenza più antico, cioè al punto di partenza presso a poco corrispondente all'epoca nella quale noi abbiamo visto svilupparsi in modo particolare, e in particolari centri, il movimento di aumento dei valori delle aree fabbricabili. Negli altri Comuni, evidentemente, non sorge questa necessità.

Ecco perchè sembra a me che la distinzione, una volta accolta, sia essa giusta oppure no — evidentemente è, come tutte le distinzioni, empirica — non può non esser presa come base nei due articoli, nello stesso senso e nella stessa formulazione.

Per questo sono contrario all'emendamento del senatore Fortunati e sono, per ragioni logiche, favorevole all'emendamento De Luca, anche venendo meno, per così dire, all'idea che si era prefissa il Governo, di mantener fede cioè al testo che aveva accettato davanti all'altro ramo del Parlamento.

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Anzitutto, onorevole Ministro, desidero fare una precisazione: stiamo discutendo non l'emendamento Fortunati, ma l'emendamento Roda. Ho però chiesto di parlare non solo per questa precisazione, ma anche per ribadire che le argomentazioni del Ministro non sono argomentazioni. Infatti bisogna, nell'ambito del diritto pubblico, chiarire che, quando i Comuni facoltizzati — articolo 1 — ad applicare l'imposta, useranno di tale facoltà, è da ritenersi, con una presunzione giuridica che non ammette prova contraria, che anche nei Comuni in parola sussistono le condizioni che noi, legislativamente, abbiamo ritenuto esistenti per i Comuni specificati nello stesso articolo 1.

In caso diverso, non si riesce a capire l'uso della facoltà. La facoltà può essere un arbitrio? No! I Comuni in parola dovranno motivare la richiesta e provare, ad esempio, che, pur trattandosi di territorio con popolazione inferiore a 30 mila abitanti, pur non essendo Comune capoluogo di Provincia, pur non essendo sede di Azienda di soggiorno e di cura, si sono manifestati fenomeni rilevanti di plusvalenza di aree eccetera.

Se le cose stanno così, e non possono non stare così (perchè non è pensabile che possa essere autorizzata l'istituzione di una imposta solo perchè il Comune l'ha richiesta), se le cose — ripeto — stanno così, non possiamo dare ai Comuni, che sono autorizzati ad istituire l'imposta perchè nel loro territorio si sono manifestate situazioni che a priori e legislativamente sono riconosciute ad una categoria oggettiva di Comuni, una posizione diversa da quella dei Comuni di detta categoria. Pertanto, in sede di articolo 25, non si deve fare alcuna distinzione di Comuni: tutti i Comuni che, o per norma di legge o per applicazione della legge, applicano l'imposta, debbono essere messi sullo stesso piano, perchè tutti i cittadini debbono trovarsi sullo stesso piano. Quando un Comune è autorizzato ad applicare un'imposta, non è materialmente possibile che l'applicazione abbia luogo con criteri diversi da quelli stabiliti per altri Comuni.

Si tratta di un principio di carattere costituzionale. La delicatezza della questione sta nel fatto che, sulla base della proposta in esame, il prelievo tributario e l'istituzione di un tributo dipenderebbero in sostanza semplicemente e puramente dall'arbitrio di un Consiglio comunale o di un organo di tutela. Si deve, invece, partire dal presupposto dell'esistenza di date condizioni, ricorrendo le quali il Comune è autorizzato ad applicare l'imposta, in condizioni di parità con tutti i Comuni.

Chiedo al Senato di ponderare attentamente i nostri rilievi, perchè, a mio sommoso avviso, il testo dell'articolo 25, anche nella forma ora predisposta e proposta dalla Commissione, darà luogo a impugnative davanti alla Corte costituzionale.

P R E S I D E N T E . Senatore Roda, ritira il suo emendamento?

R O D A . Ritiro l'emendamento. Con l'occasione dichiaro di ritirare anche gli emendamenti che ho presentato insieme ai senatori Ronza, Milillo, Banfi e Caleffi tendenti a sostituire al secondo comma le parole: « possono altresì applicare », con le altre: « debbono altresì applicare »; e ad aggiungere in fine le parole: « , con vincolo di solidarietà del debito, ai fini dell'imposta sull'incremento di valore, di tutti i successivi possessori di aree entro il periodo di retroattività dell'imposta stessa, con diritto di rivalsa ».

P R E S I D E N T E . Passiamo allora alla votazione.

Poichè il senatore Roda ha ritirato i suoi emendamenti, metto anzitutto in votazione l'emendamento sostitutivo al primo comma proposto dai senatori De Luca Angelo, Baracco ed altri, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 25 che, nel testo modificato, risulta così formulato:

Art. 25.

I Comuni capoluogo di provincia, i Comuni aventi una popolazione superiore ai 30 mila abitanti, i Comuni dichiarati stazioni di soggiorno e di cura e quelli limitrofi di Comuni aventi non meno di 300 mila abitanti che sono obbligati ad applicare l'imposta ai sensi del primo comma dell'articolo 1 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, possono fissare fino al 1° gennaio del decimo anno antecedente a quello nel quale la deliberazione è stata adottata, la data di riferimento di cui al precedente articolo 5. Tale facoltà può essere esercitata, con deliberazione del Consiglio comunale da sottoporre alla Giunta provinciale amministrativa, anche dai Comuni con meno di 30 mila abitanti, qualora siano ubicati in prossimità di un Comune con più di 30 mila

abitanti e siano compresi nella zona di espansione urbanistica o in un piano intercomunale di quest'ultimo.

I Comuni suddetti possono altresì applicare l'imposta sull'incremento di valore a carico di coloro che abbiano alienato aree posteriormente alla data di riferimento fissata in conformità al comma precedente ma prima dell'entrata in vigore della presente legge.

In sede di prima applicazione della presente legge nei Comuni che si avvalgono della facoltà prevista dal primo e dal secondo comma del presente articolo gli intestatari di aree fabbricabili di cui al primo comma dell'articolo 3 sono soggetti in via straordinaria all'applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree di loro proprietà verificatisi dalla data di riferimento fissata ai sensi del primo comma o dalla data di posteriore acquisto fino alla data della deliberazione istitutiva dell'imposta.

Le relative dichiarazioni devono essere presentate da parte di detti intestatari nel termine di 180 giorni dalla data dell'avviso del sindaco di cui al secondo comma dell'articolo 43.

Nei casi di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo l'aliquota è fissata nella misura dell'8 per cento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

G E N C O , Segretario:

Art. 26.

Per la determinazione degli incrementi di valore assoggettati ad imposta ai sensi dell'articolo 25 si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 17 e 18.

(È approvato).

Art. 27.

Le dichiarazioni degli incrementi di valore realizzati con la vendita delle aree ed assoggettati ad imposta ai sensi del precedente

articolo 25, devono essere presentate entro 60 giorni dalla data dell'avviso del sindaco di cui al secondo comma dell'articolo 42.

Il dichiarante deve allegare alla denuncia prevista dal precedente comma la ricevuta del versamento pari ad 1/12. Il residuo debito di imposta deve essere versato in 11 rate eguali e continue a partire dalla fine del bimestre solare successivo a quello in cui è stato effettuato il primo versamento.

Nel caso previsto dal quarto comma del precedente articolo 25, i debitori d'imposta sono tenuti, parimenti, ad allegare alla dichiarazione ivi prevista la ricevuta del versamento di 1/12 dell'imposta dovuta e a procedere al versamento del residuo debito d'imposta in 11 rate eguali e continue a partire dalla fine del bimestre solare successivo a quello in cui è stato effettuato il primo versamento.

Ai contribuenti che paghino in unica soluzione, è accordata la riduzione di cui all'ultimo comma dell'articolo 21.

(È approvato).

CAPO III

Art. 28.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23, dal valore delle aree accertate nel momento di applicazione dell'imposta è detratto una volta tanto quello delle aree gratuitamente cedute al Comune per la costruzione di strade o di piazze, o comunque per motivi di utilità pubblica riconosciuta dal Comune per la erezione di edifici ad uso pubblico, per l'instaurazione di servizi pubblici, per concorrere alle edificabilità o alle valorizzazione delle zone, nonchè il plusvalore determinato da miglioramenti apportati dal contribuente. Le detrazioni si effettuano solo quando si riferiscono a fatti avvenuti nel periodo per il quale è calcolata l'imposta.

La richiesta di detrazioni deve essere fatta, a pena di decadenza, unitamente alla denuncia dell'alienazione, della costruzione o alla dichiarazione per trascorso decennio obbligatoria ai sensi degli articoli 6, 7 e 12.

(È approvato).

Art. 29.

Agli effetti dell'applicazione della presente legge sono equiparate all'alienazione per atto tra vivi le assegnazioni di aree a tacitazione di diritti sociali, la distribuzione delle medesime per riduzione di capitale o a titolo gratuito e ogni altro atto per il quale tutto o parte dei beni di società sono attribuiti a singoli soci o ad altre società.

È parimenti equiparato alla vendita delle aree il passaggio di titolarità a seguito di fusione o di trasformazione sociale.

(È approvato).

Art. 30.

Quando per il pagamento dell'imposta di cui alla presente legge non sia obbligatorio il diretto versamento in tesoreria e comunque se il versamento diretto non sia effettuato nei termini previsti dalla legge, la riscossione dell'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili si effettua con le modalità e i privilegi delle imposte dirette.

(È approvato).

TITOLO II

CONTRIBUTO DI MIGLIORIA SPECIFICA

Art. 31.

Le Regioni, le Province, i Comuni ed i consorzi di enti pubblici territoriali possono applicare il contributo di miglioria specifica sul maggior valore dei beni immobili rustici ed urbani compresi nelle rispettive circoscrizioni, che sia conseguenza diretta od indiretta dell'esecuzione di singole opere pubbliche o dell'introduzione di pubblici servizi.

Per le migliorie derivanti da opere eseguite dallo Stato in concorso col Comune e con la Provincia si continua ad applicare il regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, con le modificazioni di cui ai successivi articoli 34 e 35.

(È approvato).

Art. 32.

È soggetto all'onere del contributo di miglioria specifica a favore dei Comuni anche l'incremento di valore derivante dalle modifiche dei piani regolatori particolareggiati, che rendano possibile un più redditizio sfruttamento edificatorio delle aree e degli edifici esistenti, nonché l'incremento di valore conseguente alla scadenza del termine di validità dei piani delle zone da destinare all'edilizia popolare che non siano prorogati, o alle modifiche degli stessi.

In ogni caso sono esenti dal contributo di cui al comma precedente i proprietari che siano intestatari degli immobili ai quali il contributo si riferisce da data antecedente a quella della deliberazione che ha approvato il piano regolatore o quello delle zone da destinare all'edilizia popolare.

(È approvato).

Art. 33.

Il contributo di miglioria specifica si applica sul maggiore valore acquisito dagli immobili che vi sono soggetti con aliquota fissata dall'amministrazione competente in misura non superiore al 33 per cento. Nel caso di opere eseguite a carico di un solo ente, il contributo è applicato e riscosso dall'ente stesso; nel caso di opere eseguite col concorso di più enti il contributo è applicato dall'ente che ha diretto l'esecuzione dell'opera con l'aliquota del 33 per cento; gli altri enti hanno diritto ad una quota del contributo proporzionale al loro concorso nelle spese.

Nel caso di introduzione di pubblico servizio, l'azienda municipalizzata esercente il pubblico servizio ha diritto ad una quota del contributo proporzionale alle spese da essa sostenute.

Per quanto riguarda l'onere dell'imposta, le esenzioni soggettive, la riscossione, i privilegi, la garanzia sulle aree, le detrazioni e le controversie si applicano le corrispondenti norme previste al primo titolo della presente legge.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo i senatori Roda, Ronza, Banfi e Milillo hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, alla fine del primo comma, primo periodo, le parole: « non superiore al 33 per cento », con le altre: non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento ».

Il senatore Roda ha facoltà di svolgerlo.

R O D A . Giunti a questo punto del disegno di legge, relativo ai contributi di miglioria specifica, desidero ricordare che noi abbiamo dimostrato come i Comuni spesso, anzi quasi sempre, spendano somme inferiori alle plusvalenze realizzate dai beneficiari delle miglierie specifiche. Che significato ha una misura massima del 33 per cento per tutti i Comuni? Noi pensiamo che, anche per una maggiore elasticità d'imposizione in funzione delle spese realmente sostenute, i Comuni debbano essere autorizzati ad imporre contributi di miglioria specifica entro un limite minimo del 20 ed un massimo del 40 per cento. È necessario comunque fissare un minimo, perchè fissando soltanto il massimo (come fa il testo, che indica il 33 per cento), i Comuni, che hanno speso 100 in miglierie specifiche, sarebbero sottoposti a pressioni inevitabili di gruppi interessati. Ed allora senza un minimo di percentuale, in via di ipotesi spinta al limite, il Comune che, nella miglieria specifica, ha speso, poniamo, cento, deve accontentarsi anche di uno! E ciò è estremamente pericoloso.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

C E N I N I , relatore. La Commissione è contraria e pregherei per questo il senatore Roda di ritirare l'emendamento. La Commissione dice: non oltre il 33 per cento; il senatore Roda dice: non inferiore al 20 e non superiore al 40. Ora fissare dei criteri rigidi e infallibili è impossibile. D'altra parte si è fatto notevolmente di più di quello che è attualmente stabilito nel testo unico della legge comunale e provinciale che mi pa-

re, come massimo, per il contributo di migliorie specifiche, stabilisce il 25 per cento. Perciò credo che si possa lasciare il testo della Commissione.

P R E S I D E N T E . Senatore Roda, insiste nel suo emendamento?

R O D A . Lo ritiro, signor Presidente

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 33. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi

G E N C O , Segretario:

Art. 34.

L'articolo 4 e il terzo comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono abrogati.

(È approvato).

Art. 35.

Il primo comma dell'articolo 1 e gli articoli 7 e 17 del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono sostituiti dai seguenti.

Articolo 1, primo comma. — « Quando in dipendenza di un'opera pubblica eseguita dallo Stato, direttamente o per concessione, derivino vantaggi economicamente valutabili a beni immobili, l'Amministrazione dello Stato impone a carico dei rispettivi proprietari un contributo di miglioria, da determinare in rapporto all'incremento di valore derivato agli immobili per effetto dell'esecuzione dell'opera pubblica ».

Articolo 7. — « L'aliquota da applicarsi all'incremento di valore è del 25 per cento dell'incremento stesso ».

Articolo 17. — « Per le opere eseguite dai Comuni, dalle Provincie, dalle Regioni o da altri enti o consorzi con il concorso dello

Stato, il contributo di miglioria è imposto dall'ente che ha provveduto all'esecuzione dell'opera, secondo le norme relative al contributo di miglioria specifiche previste dal testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Se all'esecuzione dell'opera ha provveduto lo Stato, le norme da applicarsi sono quelle del titolo secondo della presente legge.

Nel caso in cui l'imposta sia applicata dagli Enti locali, le relative deliberazioni debbono essere notificate alle Intendenze di finanza competenti per territorio, che hanno diritto di surrogarsi agli enti stessi se non provvedano, entro 60 giorni alla notifica di apposita diffida, e di impugnare ogni loro provvedimento che riguardi l'ammontare del contributo dovuto dai singoli contribuenti ».

(È approvato).

Art. 36.

Le Regioni, le Provincie, i Comuni e i consorzi di enti pubblici e territoriali che intendono applicare il contributo di miglioria specifica devono deliberarne la istituzione entro un anno dalla data del collaudo dell'opera pubblica dalla quale è derivato l'incremento del valore che intendono colpire, ed il Comune che intende applicare il contributo di miglioria specifica per le varianti al piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore, o per la scadenza o per le modifiche dei piani delle zone da destinare all'edilizia popolare, deve deliberarlo entro un anno dalla data di approvazione delle varianti stesse o dalla scadenza del piano delle zone da destinare all'edilizia popolare.

La deliberazione deve indicare le ditte intestatarie dei beni avvantaggiati e deve indicare gli incrementi di valore in base ai quali l'ente impositore intende applicare il contributo.

Per i consorzi di enti pubblici territoriali appartenenti a più provincie la deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministro per le finanze. Per tutti gli altri enti si applicano le norme di cui al successivo articolo 43.

La deliberazione, dopo l'approvazione da parte degli organi di controllo, deve essere depositata per trenta giorni consecutivi a disposizione del pubblico nella segreteria dell'ente impositore e deve essere notificata per estratto agli interessati.

Contro la deliberazione e contro i valori in essa indicati è ammesso ricorso alle commissioni competenti ai sensi degli articoli da 277 a 294 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. Il ricorso deve contenere la indicazione dei valori che il ricorrente intende siano da prendersi a base per il contributo di miglioria specifica, altrimenti si intendono accettati i valori indicati dall'amministrazione, indipendentemente da ogni reclamo per altro motivo.

Quando la opposizione del contribuente riguarda solo la determinazione dell'incremento di valore, il contributo deve essere messo immediatamente a ruolo per gli incrementi risultanti dai valori indicati dal contribuente, salvo ripetizione del maggiore contributo dopo la decisione degli organi competenti.

(È approvato).

Art. 37.

L'incremento di valore dei beni rustici ed urbani soggetto al contributo di miglioria specifica si determina in base alla differenza fra il prezzo di mercato corrente dopo l'esecuzione dell'opera pubblica e dopo l'approvazione della variante al piano regolatore o dopo la scadenza o la deliberazione di modifica dei piani delle zone da destinare all'edilizia popolare ed il prezzo di mercato che i beni immobili avevano al 1° gennaio dell'anno antecedente a quello della deliberazione di dar corso all'opera pubblica e alla variante di cui si tratta o a quello della scadenza del piano delle zone da destinare alla edilizia popolare.

Ove l'incremento di valore dipenda anche da cause concorrenti, diverse da quelle di cui al precedente articolo 31, il contributo si applica soltanto alla parte di incremento at-

tribuibile a queste ultime cause. La diminuzione del valore imponibile per questo titolo deve essere chiesta nel ricorso contro l'accertamento a pena di decadenza. Così pure deve essere chiesta la detrazione spettante per i beni eventualmente conferiti e per i contributi dati per l'esecuzione dell'opera pubblica da parte del proprietario a carico del quale viene accertato il contributo o dei suoi danti causa a titolo universale, nonché quella delle spese sostenute e della presunta remunerazione dell'opera prestata dal contribuente e dalla propria famiglia per la realizzazione delle opere pubbliche o dell'utilità derivante dall'opera pubblica di cui si tratta.

Se dei conferimenti sia stato già tenuto conto ai sensi del precedente articolo 23, non si fa luogo alla relativa detrazione dal contributo di miglioria specifica.

(È approvato).

Art. 38.

Il contributo di miglioria sui valori divenuti definitivi a seguito della procedura di accertamento si riscuote in dieci annualità costanti comprensive degli interessi calcolati al tasso del 5 per cento. In caso di alienazione viene però posta in riscossione a carico del venditore l'intera somma che ancora non sia stata pagata. Si applicano le norme di cui al terzo e al quinto comma dell'articolo 21 e le norme di cui all'articolo 30.

(È approvato).

Art. 39.

L'articolo 10 della legge 24 luglio 1961, n. 729, è soppresso. Per l'accertamento e la esazione dei contributi di miglioria specifica afferenti alle aree il cui valore abbia subito un incremento in dipendenza della costruzione di autostrade e dei relativi raccordi, si applicano le norme di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, nonché le norme di cui al Titolo secondo della presente legge, relative alle opere eseguite direttamente dallo Stato o con il suo concorso.

Le somme dovute ai sensi del comma che precede dovranno essere devolute all'Erario in misura del 60 per cento, ed ai Comuni interessati in misura del 40 per cento. All'accertamento e alla riscossione dei contributi provvedono, in ogni caso, i Comuni.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . I senatori Roda, Negri, Banfi e Ronza hanno proposto un articolo 39-bis. Se ne dia lettura.

G E N C O . Segretario.

« E nullo e quindi privo di qualsiasi efficienza giuridica qualsiasi patto tendente a trasferire ad altri, che non siano soggetti della presente imposta, l'onere da essa derivante ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Roda ha facoltà di illustrare questo emendamento.

R O D A . Onorevoli colleghi, debbo informarvi — mentre richiamo la vostra attenzione per l'ultima volta sull'importanza di questo emendamento — di un fatto singolare: da un po' di tempo a questa parte (diffusasi negli ambienti economici la persuasione che il provvedimento sul plusvalore delle aree sarebbe diventato presto operante) esistono in circolazione contratti tipo di vendita di appartamenti (e si tratta di alloggi piccolissimi che vengono venduti magari col mutuo) che vengono acquistati in proprio da modesti risparmiatori. Tali contratti contengono una clausola press'a poco di questo tipo: tutte le imposte successive afferenti alle eventuali leggi sulle plusvalenze delle aree saranno accollate al compratore dell'appartamento. Questo è contrario allo spirito del disegno di legge, il quale vuole che la tassazione della plusvalenza venga applicata ed abbia ad incidere su chi ha incamerato gli utili e quindi sul beneficiario, che è sempre il venditore; ciò nonostante con questo tipo di contratto si introduce il principio che nel nostro caso sia il compratore ad accollarsi gli oneri che invece il provvedimento vuole che siano addebitati soltanto al vendi-

tore, con un aumento virtuale di prezzo dell'immobile del tutto ingiustificato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

C E N I N I , *relatore*. Vorrei rilevare anzitutto che in questo articolo aggiuntivo vi è un errore di stampa. Bisogna infatti correggere « efficienza giuridica » con « efficacia giuridica ».

R O D A . D'accordo.

C E N I N I , *relatore*. Ho voluto rilevarlo perchè bisogna apportare la correzione. La Commissione non ha nulla in contrario ad accettare questo emendamento per quanto si renda conto che sia superfluo perchè, dal punto di vista pratico, se si vuole eludere la legge sarà sempre possibile.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Il Governo si rimette al Senato, pur essendo persuaso che l'efficacia pratica sarà molto relativa perchè naturalmente si avrà ugualmente il trasferimento.

R O D A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O D A . Io non sono un giurista e non mi imbarco in discussioni di carattere giuridico. So però che, quando si aggiunge ad una norma di incerta interpretazione qualcosa che vale a chiarire il concetto del legislatore, questo qualcosa non si può chiamare superfluo. Perciò mi permetto di insistere sul nostro articolo aggiuntivo, anche se, a parere dei giuristi, esso può apparire pleonastico. La chiarezza, in leggi di questo tipo, non è mai troppa.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 39-bis con la correzione suggerita dal relatore. Chi l'approva e pregato di alzarsi

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

G E N C O , *Segretario* :

TITOLO III.

NORME GENERALI E TRANSITORIE

Art. 40.

Il termine di prescrizione per l'accertamento di quanto dovuto ai Comuni, in base alle norme della presente legge, è di cinque anni.

(*È approvato*).

Art. 41.

Chiunque, avendo l'obbligo di presentare la dichiarazione agli effetti dell'applicazione della presente legge non la presenti, oppure presenti la dichiarazione senza allegare, quando sia prescritto, la quietanza comprovante il pagamento dell'imposta è punito ai sensi dell'articolo 296 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. Il minimo e il massimo della pena prevista nell'articolo stesso sono fissati rispettivamente in lire 50.000 e in lire 2 milioni e 500.000.

Nel caso in cui l'obbligato non abbia allegato la quietanza dell'imposta dovuta, ma abbia pagato l'imposta stessa, la pena, aumentata nel modo indicato nel comma precedente, può essere ridotta fino a un decimo.

Nel caso di tardivo pagamento si applicano sull'imposta dovuta gli interessi nella misura del tre per cento semestrale.

(*È approvato*).

Art. 42.

Agli effetti della presente legge, si applicano, in quanto non derogate da altre disposizioni, le norme del capo XIX del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni.

Per la prima applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, il sindaco, entro trenta giorni dalla ricezione dell'approvazione della deliberazione istitutiva, rende nota l'istituzione dell'imposta stessa ed invita i contribuenti che ne abbiano obbligo, a presentare le dichiarazioni, con avviso da affiggersi all'albo pretorio e con pubblici manifesti.

L'obbligo della denuncia si estende anche a coloro che abbiano acquistato direttamente, od in seguito ad espropriazione, aree fabbricabili successivamente alla data di riferimento di cui agli articoli 5 e 25, primo comma, della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 43.

Le deliberazioni per l'istituzione delle imposte previste dalla presente legge sono soggette all'approvazione da parte delle Giunte provinciali amministrative o dei corrispondenti organi delle Regioni a statuto speciale.

Agli stessi controlli sono soggette le deliberazioni per la determinazione delle aliquote o delle altre modalità di applicazione dei tributi.

Per le deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 25 della presente legge, gli organi di cui al primo comma devono esercitare il controllo di competenza entro il termine di 90 giorni dall'invio della deliberazione. In mancanza di osservazioni o di rilievi entro il detto termine, la deliberazione si intende approvata.

(*È approvato*).

Art. 44.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, delle dichiarazioni dei contribuenti, di cui agli articoli 6, 7 e 12, e delle rettifiche da parte dei Comuni, di cui all'articolo 17, nonché della definizione finale dell'imposta stabilita dalla presente legge, viene data pubblicità mediana affissione dei ruoli all'albo pretorio dei Comuni.

(*È approvato*).

Art. 45.

Il gettito delle imposte, di cui ai precedenti titoli, viene contabilizzato dai Comuni distintamente dal gettito degli altri tributi e non è assunto a far parte del bilancio economico di esercizio del Comune salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo.

Il 50 per cento del gettito dei tributi di cui al comma precedente deve essere destinato dai Comuni all'esecuzione di opere pubbliche, con precedenza per le spese di acquisto o di espropriazione di aree o di edifici e zone aventi carattere storico, ambientale, e per le spese inerenti alla sistemazione della rete stradale e dei pubblici servizi.

Del restante gettito il Consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio preventivo, con apposita deliberazione determina la destinazione, che può anche essere quella del bilancio economico.

(È approvato).

Art. 46.

Sul gettito dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, i Comuni possono rilasciare delegazioni a favore della Cassa depositi e prestiti o di altri istituti autorizzati a concedere mutui ai Comuni e alle Province, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, fino al limite di metà delle riscossioni effettuate mediamente nel quinquennio precedente.

Tali delegazioni sono equiparate a quelle contemplate come accettabili a garanzia di mutui dalle disposizioni statutarie degli enti e istituti che esercitano i finanziamenti.

(È approvato).

Art. 47.

I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già stabilito l'istituzione del contributo di miglio-

ria generica in zone del territorio comunale, con deliberazione già omologata dal Ministro per le finanze, possono o, se abbiano più di 50 mila abitanti, debbono, entro un anno dalla data anzidetta, deliberare l'applicazione dell'imposta sull'incremento dei valori delle aree fabbricabili, secondo quanto è stabilito nella presente legge. I Comuni hanno comunque la facoltà di fissare la decorrenza dell'imposta se più favorevole dalla data iniziale già stabilita nella relativa deliberazione ai fini dell'applicazione del contributo di miglioeria generica.

In ogni caso restano fermi, anche agli effetti dell'applicazione dell'imposta prevista dalla presente legge, i valori già definiti agli effetti dell'applicazione del contributo di miglioeria generica, i pagamenti già effettuati e le iscrizioni a ruolo già effettuate.

(È approvato).

Art. 48.

I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già stabilito l'istituzione del contributo di miglioeria generica in zone del territorio comunale, con deliberazione non ancora omologata dal Ministro per le finanze, possono, entro un anno dalla data anzidetta, deliberare, in luogo del contributo stesso, l'applicazione dell'imposta sull'incremento dei valori delle aree fabbricabili verificatosi dalle date di decorrenza indicate nell'articolo precedente.

Si applica il secondo comma dell'articolo 47.

Nell'ipotesi prevista dai precedenti commi, i ricorsi ed i reclami pendenti presso le Giunte provinciali amministrative o presso il Ministero delle finanze si intendono decaduti, salvo ai contribuenti di riproporli nella sede, nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 18 della presente legge.

La deliberazione di cui al primo comma è comunicata, per estratto, dal Comune, entro un anno dalla data di approvazione tutoria, a ciascun contribuente compreso nell'elenco delle ditte intestatarie delle aree già soggette al contributo di miglioeria generica

(È approvato).

Art. 49.

Ai Comuni che abbiano già deliberato l'istituzione del contributo di miglioria generica in zone del territorio comunale anche se non deliberino secondo quanto previsto dai precedenti articoli 47 e 48, è data facoltà di istituire l'imposta sugli incrementi di valore ai sensi della presente legge per le aree fabbricabili non comprese nelle zone sudette.

(È approvato).

Art. 50.

Le contestazioni in corso per la determinazione dei valori delle aree alla data del 1° gennaio 1957 o antecedente non sono più procedibili quando l'Amministrazione comunale dichiara di calcolare il valore di cui sopra secondo le norme dettate dal precedente articolo 47.

(È approvato).

Art. 51.

Salvo quanto previsto nei precedenti articoli 47 e 48 per i Comuni che abbiano, prima dell'entrata in vigore della presente legge, istituito il contributo di miglioria generica, per i quali continuano ad applicarsi le norme in vigore, gli articoli 236 e 243 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono soppressi.

(È approvato).

Art. 52.

Tutti gli atti e i documenti, comprese le note di trascrizione ipotecaria, nonché le certificazioni, attestazioni e il rilascio delle copie relative occorrenti ai Comuni per l'applicazione della presente legge, sono esenti dall'imposta di bollo.

I documenti sono inoltre rilasciati gratuitamente dalle autorità competenti.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Battaglia. Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A . Anche a nome dei miei colleghi liberali, dichiaro che, per un complesso di motivi economici, tecnici e politici, avremmo dato il nostro voto favorevole al disegno di legge che abbiamo discusso, se in questa nostra Assemblea esso non fosse stato, a nostro avviso, peggiorato, rompendo, con ciò stesso, quel difficile equilibrio che si era raggiunto tra il problema delle aree fabbricabili da regolamentare e quello dei terreni agricoli da rispettare.

Avremmo votato a favore, memori che il progetto legislativo in esame ha una paternità liberale, se è vero, come è vero, che la proposta di colpire la speculazione sulle aree fabbricabili venne originariamente fatta nel Consiglio comunale di Roma dall'avvocato Storoni, che molti anni addietro fu assessore liberale all'urbanistica.

Avremmo, quindi, votato a favore perchè convinti da sempre della necessità di intervenire, con una regolamentazione giuridica, in uno dei fenomeni più disordinati del dopoguerra, fenomeno che ha favorito speculazioni su vasta scala ed illeciti arricchimenti da parte di profittatori organizzati e di privati traffichini, in aperta collusione, talvolta, con amministratori e personalità che avrebbero, invece, dovuto sentire categorico il dovere di intervenire onde eliminare la piaga.

Avremmo ancora votato a favore, anche se responsabilmente consapevoli che lo strumento legislativo non avrebbe rappresentato la panacea capace di sanare tutte le deficienze organiche e strutturali di un settore economico così delicato e complesso, tuttavia coscienti che esso avrebbe costituito un notevole passo avanti sulla via del riordinamento tecnico, giuridico ed economico di una materia che va sempre guardata con la più profonda meditazione.

Avremmo, infine, votato a favore, perchè non c'è dubbio che il disegno di legge, così come era stato congegnato, non avrebbe creato particolari disarmonie e squilibri nella normale dinamica delle contrattazioni dei

terreni, nè contrazioni economiche di rilievo, ma — al contrario — avrebbe consentito ai Comuni, tra l'altro, l'attuazione di piani urbanistici, che sono tanto necessari.

Ma oggi, purtroppo, non ci sentiamo più di sorreggere il provvedimento col nostro voto, convinti che gli emendamenti che ad esso sono stati apportati, specie quelli relativi all'articolo 1, hanno rotto, come dianzi affermavo, quel difficile, composito equilibrio che si era faticosamente raggiunto tra la necessità di regolamentare un settore tanto delicato come quello delle aree fabbricabili e l'esigenza inderogabile di non gravare la mano sul settore agricolo, già tanto provato dalla profonda crisi che lo travaglia.

Estendendo, infatti, l'obbligatorietà della imposta sull'incremento delle aree sino ai Comuni aventi una popolazione superiore ai 30 mila abitanti ed ai Comuni limitrofi ad altri aventi non meno di 300 mila abitanti, si vengono a prendere di mira anche zone eminentemente agricole.

Si pensi — ad esempio — a tutti gli agrumeti e gli aranceti della Conca d'oro che si estendono, facendo epicentro Palermo, per un raggio di oltre 15 mila metri: son tutte contrade di Comuni viciniori alla capitale della Sicilia, che non potranno, per ciò stesso, non essere colpite con grave disagio dei proprietari agricoli i quali si troveranno di fronte a nuovi insopportabili oneri.

Se poi si sottolinea che questa nostra Assemblea, anche in contrasto col parere del Governo, ha diminuito da dieci ad otto il moltiplicatore del reddito dominicale per accertare se un terreno sia da considerarsi o meno area fabbricabile, si vedrà come, anche sotto un altro aspetto, i valori agricoli rimarranno colpiti.

Ecco perchè non ci sentiamo di avallare col nostro voto il provvedimento e perciò ci asterremo dal voto stesso.

E suoni questa nostra astensione riprovazione per il peggioramento dello strumento legislativo cui avevamo dato la nostra collaborazione ed il nostro appoggio.

Suoni riprovazione per la componente politica che ha determinato gli emendamenti: componente che si sostanzia in un nuovo cedimento alla volontà del P.S.I. che pretende ogni giorno sempre di più.

E nonostante tutto — è questa, ahimè!, una assai amara considerazione — si continuerà, onorevoli colleghi, a cedere sino al momento della rottura!

Grazie, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Fortunati. Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Onorevole Presidente, se il collega Battaglia non avesse parlato, forse avremmo rinunciato a una esplicita dichiarazione di voto. Ma quando si dice di no o quando ci si astiene, partendo da diversi punti di vista, la necessità della motivazione diventa legge morale, oltre che legge politica.

Noi ci siamo battuti in questo ramo del Parlamento contro una decisione, che eufemisticamente il collega Battaglia ha definito raggiunta in collaborazione col Partito liberale. Io dico, e lo abbiamo affermato nel corso del dibattito, che di collaborazione non si è trattato, ma si è trattato di imposizione del Partito liberale nell'altro ramo del Parlamento.

B A T T A G L I A . Non è così, senatore Fortunati!

F O R T U N A T I . Ma, anche a parte ogni questione di imposizione o di collaborazione (*interruzione del senatore Battaglia*) (possiamo anche accettare la versione del collega Battaglia sulla collaborazione!), sta di fatto che il Partito liberale oggi non collabora. Era ovvio, a nostro avviso, che il disegno di legge dovesse, in questo ramo del Parlamento, esser esaminato sulla base, non dello schieramento politico centrista e di centro-destra, ma dello schieramento politico di centro-sinistra, come superamento di vecchie posizioni conservatrici.

Questo non siamo riusciti ad ottenere. In realtà, il dibattito si è svolto sulla base del risultato raggiunto da uno schieramento politico di netta conservazione. Questo è il primo giudizio generale e specifico che ha informato le nostre scelte.

Vi è un secondo ordine di considerazioni che ci ha guidato.

Dall'epoca in cui la Camera dei deputati ha approvato il testo in esame, sono andate maturandosi sia in sede governativa, sia in sede di Commissioni ministeriali, sia in sede di convegni di studio, sia nell'ambito delle Amministrazioni locali, soluzioni più radicali e più avanzate, non solo di quelle sostenute dalla coalizione alla quale partecipava il Partito liberale, ma anche di quelle decise in questo ramo del Parlamento nel gennaio del 1957.

La nostra opposizione al testo del disegno di legge non è, quindi, fine a sè stessa.

I compagni socialisti, a più riprese, hanno augurato vita brevissima al disegno di legge; noi non auguriamo ad esso alcun giorno di vita. E vogliamo che, chiaramente ed apertamente, nell'altro ramo del Parlamento e nel Paese, tra gli uomini di studio, tra le forze politiche e tra tutti coloro che sono pensosi del destino della nostra comunità nazionale, si dibatta la linea maestra che ormai è indicata dallo schema di disegno di legge Sullo.

Si tratta di un orientamento che anni or sono, nella 5ª Commissione del Senato, abbiamo esplicitamente propugnato, per la verità storica, il ministro Trabucchi ed io. Ciò accadeva nel 1956. Allora, il senatore Trabucchi nel suo Partito, e io nel mio (questo può essere affermato con assoluta franchezza) rimanemmo isolati. Ci dovemmo battere, allora, solo per una rigorosa e reale soluzione tributaria, e pervenimmo a soluzioni unanimemente accettate.

Oggi però, collega Trabucchi, le nostre idee di allora sono diventate patrimonio culturale e politico delle coscienze più avanzate, delle forze politiche, sociali e culturali italiane. Non possiamo più ignorare la realtà. Collega Battaglia, la storia cammina (*interruzione del senatore Battaglia*); la « proprietà », cui lei alludeva, sta crollando, e crollerà più presto di quel che lei possa pensare.

Non si potrà più venire in Parlamento a difendere la proprietà contadina, in nome di una rendita parassitaria edilizia. Non si potrà più confondere il lavoro e la produ-

zione agricola con la speculazione di aree fabbricabili.

B A T T A G L I A. Ma non parli di sfruttamento, per carità!

F O R T U N A T I. È inutile camuffare le cose. La Commissione presieduta dal ministro Sullo è andata alla radice delle questioni.

Non è stato corretto, onorevole Ministro, dichiarare che il progetto Sullo non è un progetto. L'onorevole Sullo non ha il privilegio e il brevetto delle idee; il diritto di iniziativa non è solo delle Commissioni ministeriali, nè del Consiglio dei Ministri. Era doveroso, quindi, entrare nel merito degli emendamenti da noi proposti. Il dibattito, invece, è stato rifiutato, con la paradossale giustificazione che il Consiglio dei Ministri non ha ancora discusso il problema e che lo discuterà quando il ministro Sullo avrà presentato una proposta legislativa.

Quando sono presentati emendamenti, per questo stesso fatto l'iniziativa cessa di essere di una Commissione ministeriale o di un Ministro, e diventa dei parlamentari che hanno presentato gli emendamenti. È stato anche pretestuoso, onorevole Ministro e onorevoli colleghi della maggioranza governativa diretta e indiretta, far riferimento a situazioni politicamente non mature. Le idee espresse negli emendamenti da noi presentati promanano anche da uomini e da orientamenti ideali, che si richiamano alla maggioranza di centro-sinistra. Le soluzioni proposte nell'ambito di commissioni, di convegni di partito, di associazioni cattoliche di lavoratori, di congressi di urbanisti, non sono enunciate a puro scopo demagogico e agitatorio, ma rappresentano già sintomi di volontà politica di realizzazione.

Per questi motivi, e solo per questi motivi, noi dichiariamo di votare contro il disegno di legge, augurandoci che nell'altro ramo del Parlamento la battaglia trovi impegnate tutte le forze politiche e sociali sulla scelta preliminare e sull'alternativa fondamentale da noi proposte, senza rinchiudersi angustamente nell'ambito di una formula politica non chiara, senza chiudere gli occhi di fron-

te alla realtà che è più forte di ogni formula politica e di ogni Governo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Ronza. Ne ha facoltà.

R O N Z A . Parlerò molto brevemente, signor Presidente, perchè non ritengo di dover riaprire, in sede di dichiarazione di voto, un dibattito al quale il nostro Gruppo ha dato il valido apporto degli interventi dei colleghi Roda e Banfi.

Noi abbiamo ritenuto che il testo inviato ci dall'altro ramo del Parlamento, pur limitato, nella sua impostazione, alla formulazione di uno strumento fiscale e non di un completo indirizzo fiscale nell'ambito di una chiara politica economica, meritasse il nostro apporto ai fini di un adeguato miglioramento (e debbo osservare che troppe volte il Governo si è voluto attestare sul testo approvato dalla Camera).

Dobbiamo dare atto che, nel comune intento di perfezionare il provvedimento di legge, siamo giunti ad un testo diverso da quello trasmessoci dalla Camera che consente a noi socialisti, che abbiamo votato contro nell'altro ramo del Parlamento, di astenerci dal voto.

Noi formuliamo l'augurio che questo sia pur modestissimo strumento fiscale consenta agli amministratori locali, ai quali noi affidiamo, al termine ormai di questa legislatura, un imperfetto strumento, di procedere ad una prima azione contro la speculazione e soprattutto di ridare ai Comuni quei mezzi che possono e debbono essere tratti dalla tassazione di grossi utili speculativi.

Formuliamo altresì l'augurio che i colleghi che ci seguiranno nella prossima legislatura possano affrontare in pieno il problema di una legislazione fiscale migliore e soprattutto sappiano inquadrare lo strumento fiscale in un più ampio programma di indirizzo economico anche nel campo dell'urbanistica e in quello dei problemi che sono strettamente legati alla vita del Comune, della provincia — noi ce lo auguriamo — anche della Regione. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Angelo De Luca. Ne ha facoltà.

D E L U C A A N G E L O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, il Gruppo della Democrazia Cristiana, che mi ha dato l'incarico di dichiarare il suo voto favorevole al presente disegno di legge, ricorda molto bene il provvedimento approvato nella scorsa legislatura, provvedimento notevole, anzi direi ardito, dovuto alla collaborazione con colleghi ed amici di altri partiti e soprattutto all'opera infaticabile e meritoria dell'attuale Ministro delle finanze. Tuttavia, mentre ha ben presente questo ricordo, non può distogliere la sua attenzione da quella che è una visione realistica delle cose.

La Democrazia Cristiana sa che, di fronte al problema dell'ascesa dei prezzi delle aree fabbricabili e di fronte ai fenomeni speculativi che purtroppo hanno accompagnato questa ascesa, non poteva e non può esimersi dal dovere d'intervenire in sede legislativa e amministrativa con quei provvedimenti che valgano a rimuovere questi spiacevoli inconvenienti non accettabili e non accettati da nessuno di noi.

La Democrazia Cristiana sa che, di fronte a questo problema, tre vie principali si possono presentare dinanzi ad una Assemblea legislativa: quella dell'imposta patrimoniale; quella dell'imposta sull'incremento dei valori delle aree fabbricabili; quella di provvedimenti di natura diversa, a carattere economico e giuridico, che vanno sotto il nome di espropriazioni, e per i quali provvedimenti la Democrazia Cristiana non è aliena, non sarà aliena, dall'offrire il proprio contributo di lavoro e di collaborazione, affinché i provvedimenti stessi che ritiene più consoni agli scopi che si vogliono raggiungere, a suo tempo possano essere presi in considerazione e varati.

Con questa prospettiva realistica la Democrazia Cristiana guarda ai provvedimenti futuri, ma con altrettanta realistica visione deve tenere conto della presente situazione parlamentare. Alla fine di una legislatura, la Democrazia Cristiana ha dovuto considerare

l'alternativa di offrire al Paese uno strumento legislativo, anche se valido solo parzialmente, oppure di non dare alcuno strumento legislativo. Ha scelto la prima strada; ha, cioè, accettato di approvare, con i perfezionamenti che era possibile consentire, il disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, che certamente migliora la legislazione attuale, in quanto il provvedimento stesso certamente eserciterà un'azione di freno e di moderazione su quella che è non soltanto la lievitazione, ma l'ascesa qualche volta spaventosa del costo delle aree fabbricabili, con le conseguenti ripercussioni sul costo delle costruzioni e, quindi, sull'ascesa dei prezzi in un settore molto vitale della nostra economia. Nello stesso tempo il provvedimento offrirà ai Comuni la possibilità di reperire i mezzi finanziari necessari per il raggiungimento delle loro finalità e per i loro bilanci.

Questa è la consapevolezza che ha la Democrazia Cristiana mentre si accinge a dare voto favorevole, la consapevolezza che siamo ad un punto non definitivo, non fermo, ma suscettibile di ulteriori passi, anche se questi ulteriori passi dovranno concretarsi in av-

venire — certamente nella prossima legislatura e non prima — con provvedimenti di più ampio respiro, di contenuto, come ho detto, giuridico ed economico, cioè di natura e di portata diverse da quelle di una legge puramente fiscale.

Con queste precisazioni che ho cercato di esprimere molto sinteticamente, forse molto inefficacemente, la Democrazia Cristiana, ripeto, voterà favorevolmente al disegno di legge. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 14,10*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari